

[a: gdp](#)

[b: appello](#)

[c: notifiche](#)

[d: pct](#)

[e: mediazione](#)

[f: negoziazione](#)

[g: cassazione](#)

~ **Corte di Cassazione – sezione II civile**
sentenza n. 23896 del 29.11.2016

Va eccepita subito dopo l'espletamento della prova, ai sensi dell'articolo 157, comma 2, del Cpc la nullità della testimonianza resa da persona incapace in quanto portatrice di un interesse che avrebbe potuto legittimare il suo intervento in giudizio, salvo che il difensore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva. Quindi se non vi è stata tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell'articolo 246 del Cpc, possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa e assunta nonostante la previa opposizione. Se l'eccezione di nullità della testimonianza resa dall'incapace viene respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, altrimenti la stessa si ritiene rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

~ **Corte di Cassazione – sezione II**
sentenza n. 24234 del 29.11.2016

In tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia.

~ **Corte di Cassazione – sezione VI**
sentenza n. 17651 del 06.09.2016

Il tribunale non può solamente cassare, senza decidere nel merito, la sentenza emessa da un giudice incompetente se lo stesso giudice per effetto della geografia giudiziaria è divenuto competente, atteso che l'effetto dell'annullamento sarebbe quello di rimettere le parti davanti allo stesso giudice. Nella specie il caso è figlio della riforma della geografia giudiziaria del 2014, cui la Corte applica il principio di economia processuale che «impedisce di affermare l'incompetenza di un giudice che, per effetto di ius superveniens, dovrebbe comunque tornare a decidere nuovamente sulla vicenda»

~ **Corte di Cassazione – sezione III civile**
sentenza n. 20373 del 11.10.2016

Se manca la soccombenza reciproca, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla L. n. 69/2009, la compensazione può pronunciarsi solo per gravi ed eccezionali ragioni: nell'ambito di nozione necessariamente elastica, si ricomprendono in tali ragioni la novità della questione giuridica decisa e l'affermata rilevanza del sopravvenire di una pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme in base alle quali era stata emessa l'ordinanza impugnata con opposizione formale. Non si può addebitare alla controparte il fatto di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una possibile sua incostituzionalità fintanto che la Corte costituzionale non l'abbia pronunciata.

~ **Corte di Cassazione – sezione II civile**
sentenza n. 19211 del 28.09.2016

Se il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità allora la produzione di tale documentazione, se formata dopo la notifica del ricorso, è possibile fino alla udienza di discussione, prima dell'inizio della discussione, sfuggendo ai limiti di ammissibilità di cui all'articolo 372 del Cpc, salva, se necessaria, la concessione di un termine per contro dedurre.

~ **Corte di Cassazione – sezione III civile**
sentenza n. 10149 del 18.05.2016

La parte contro la quale sia prodotta una scrittura privata può a) disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verifica, addossandosi il relativo onere probatorio b) proporre – senza per questo riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima - querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte.

~ **Corte di Cassazione – sezione VI civile:**
sentenza n. 14961 del 20.07.2016

L'opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'articolo 614 del Cpc per il recupero delle spese dell'esecuzione per obblighi di fare o di non fare è finalizzata al sollecito soddisfacimento delle ragioni creditorie, costituendo il ristoro delle anticipazioni, cui il creditore è stato costretto dall'inadempimento del debitore, ineliminabile complemento di una effettiva tutela delle ragioni dei primo. Anche tale opposizione è soggetta alla regola dell'esclusione dalla sospensione feriale dei termini prevista dagli articoli 1 e 3 della Cr legge 742/1969, nella parte in cui richiamano l'articolo 92 del Rd 12/1941. Deriva da quanto detto che è tardiva l'opposizione avverso quel decreto ingiuntivo, la quale sia stata proposta in violazione del termine di quaranta giorni, che si computa non prendendo in considerazione la maggiorazione per la sospensione feriale.

~ **Corte di Cassazione – sezione I**
sentenza n. 10933 del 26.05.2016

Si ha nullità se il consulente tecnico d'ufficio non comunica, la data di inizio delle operazioni se dalla stessa sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa. (Nel caso in questione il ricorrente non deduceva se non astrattamente, tale pregiudizio, riguardante la necessità che la comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali fosse eseguita nei confronti del difensore costituito e non della parte personalmente, come era avvenuto nel caso in esame, in un giudizio di accertamento della paternità naturale e nel quale il ricorrente si era più volte rifiutato di sottoporsi ai prelievi del caso)

~ **Corte di Cassazione – sezione I**
sentenza n. 10825 del 25.05.2016

Se non vi è un divieto di legge il giudice civile può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche - quelle raccolte in altro giudizio tra le stesse o tra altre parti - con adeguata motivazione della relativa utilizzazione, e non rileva a tal fine la diversità di regole, proprie di quel procedimento, relative alla ammissione e alla assunzione della prova. Se tali prove non sono acquisite (nella specie verbali contenenti dichiarazioni di testimoni in un giudizio tra parti parzialmente diverse) il provvedimento non è censurabile davanti al giudice di legittimità, poiché il giudice del merito è arbitro della valutazione della rilevanza e utilizzabilità di tali elementi che, con riguardo alle dichiarazioni raccolte a verbale da altro giudice e perciò senza osservare i principi di oralità e immediatezza, e quindi non optare per il loro utilizzo indiretto o diversamente, se rilevanti e utili, optare per la loro ripetizione aventi al giudice del processo in corso.

~ **Corte di Cassazione – sezione I**
sentenza n. 10825 del 25.05.2016

La consulenza tecnica d'ufficio non può essere qualificata come mezzo di prova in senso proprio, perché la sua funzione è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che richiedono specifiche conoscenze pertanto è sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente a) l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente) b) di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) e in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.

~ **Corte di cassazione- Sezione II civile:**
sentenza n. 10412 del 20.05.2016

Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, il termine per la costituzione dell'attore è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione, sia nel giudizio di primo

grado che in quello di appello. Tale adempimento, se entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (velina). Tanto si fonda sulla circostanza che dinanzi a due possibili interpretazioni alternative della norma processuale, entrambe compatibili con la lettera della legge, le ragioni di economico funzionamento del sistema giudiziario devono indurre l'interprete a preferire quella consolidatasi nel tempo, salvo che il mutamento dell'ambiente processuale o il sorgere di valori prima trascurati, non ne giustifichino l'abbandono e consentano quindi l'adozione della interpretazione formatasi per ultima.

~ **Corte di Cassazione – sezione III**
sentenza n. 10149 del 18.05.2016

La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata ha facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verifica, addossandosi il relativo onere probatorio – e alternativamente di proporre - senza riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima - querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in mancanza di limitazioni di legge non può negarsi alla stessa parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, tuttavia finalizzato ad ottenere il risultato più ampio e definitivo della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non soltanto verso la controparte.

~ **Corte di Cassazione – sezione II**
sentenza n. 9647 del 11.05.2016

La persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare la sua qualità di rappresentante processuale delle persone giuridiche, neppure nel caso in cui ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dello statuto, perché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale perciò spetta a loro fornire la prova negativa. Diversamente se il potere rappresentativo si fonda su un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, allora chi agisce ha l'onere di provare l'esistenza di tale

potere. Il giudice deve verificare solamente se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dell'ente. (Nel caso di specie la persona fisica che ha sottoscritto la procura ad litem ha dichiarato di farlo nella qualità di legale rappresentante della società pertanto il controricorrente dovrà dimostrare, sul fondamento di atti a pubblicità legale, che il suddetto soggetto, al momento del conferimento della procura non rivestiva quella qualità).

~ **Corte di Cassazione – sezione I**
sentenza n. 9040 del 05.05.2016

È valida la sentenza deliberata dal magistrato prima del suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età anche se il deposito della sentenza è successivo a tale momento : il momento della pronuncia della sentenza va identificato con quello della deliberazione della decisione e non nelle successive fasi dell'iter formativo I dell'atto che sono la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, che infatti non incidono sulla sostanza della pronuncia, ne deriva che ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, a nulla rileva che dopo la decisione, il giudice singolo o uno dei componenti di un organo collegiale, per circostanze sopravvenute (trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell'ufficio) sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia.

~ **Corte di Cassazione – sezione I**
sentenza n. 8795 del 04.05.2016

Il principio del contraddittorio che implica il divieto della sentenza a sorpresa, o della terza via è stato formalmente consacrato nell'articolo 101, comma 2, del Cpc dall'articolo 45, comma 13, della legge n. 69 del 2009, con applicazione ai (soli) giudizi instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della novella, cioè promossi dopo il 4 luglio 2009. (Nella specie non è direttamente riferibile ragione temporis al giudizio in esame - introdotto con atto di citazione notificato nel febbraio 2003 - quando ancora il mancato richiamo da parte del giudice di una questione rilevabile d'ufficio

rientrava nella previsione della lex imperfecta di cui all'articolo 183, comma 3, nel testo emendato dalla legge n. 353 del 1990).

~ **Corte di Cassazione – sezione III**
sentenza n. 7749 del 19.04.2016

L'articolo 82 del regio decreto n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato - derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale – quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla Corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Dall'entrata in vigore delle modifiche degli articoli 125 e 366 del Cpc, apportate dall'articolo 25 della legge n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore - non adempiendo all'obbligo prescritto dall'articolo 125 del Cpc per gli atti di parte e dall'articolo 366 del Cpc specificamente per il giudizio di Cassazione - non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine.

~ **Corte di Cassazione – sezione III**
sentenza n. 6976 del 11.04.2016

La condanna in solido di più parti a rifondere spese di lite, ai sensi dell'articolo 97 del Cpc, non si applica quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, prescindere dal fatto che tutti avessero un interesse comune all'accoglimento delle rispettive domande.

~ **Corte di Cassazione – sezione III**
sentenza n. 6838 del 08.04.2016

La morte dell'unico difensore della parte costituita, durante il corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, precludendo ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

~ **Corte di Cassazione – sezione II**
sentenza n. 6746 del 07.04.2016

La valutazione dell'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri e la tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, investono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel fondare la propria decisione su una fonte di prova con esclusione di altre, conosce il solo limite di di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, e si ritengono implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze sono logicamente incompatibili con la decisione adottata anche se non menzionati specificamente.

~ **Corte di Cassazione – sezione III**
sentenza n. 6551 del 05.04.2016

Solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto compromettendo in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio, la mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato (nella specie: ricorso per cassazione) assume rilievo.

~ **Corte di Cassazione – sezione II**
sentenza n. 5598 del 22.03.2016

L'articolo 50-quater del Cpc prevede espressamente che le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice e che alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, comma 1, del Cpc, - che nel prevedere a sua volta il principio generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione si riconnette all'articolo

354 del Cpc che prevede espressamente i casi di nullità che comportano la rimessione degli atti al primo giudice. Ne consegue che siccome non è prevista tra tali casi anche la nullità per essere stata la sentenza di primo grado emessa dal giudice monocratico e non invece, come avrebbe dovuto essere, dal collegio, correttamente il giudice di appello decide la causa nel merito.

~ **Corte di Cassazione – sezione III**
sentenza n. 4899 del 04.03.2016

Il giudice può affidare al consulente tecnico l'incarico sia di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti, sia quello di accertare i fatti stessi. Nel primo caso, la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Infatti nel secondo caso è necessario che la parte almeno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede oppure che vi sono motivi che impediscano o sconsigliano di procedere direttamente all'accertamento.

~ **Tribunale di Roma – sezione X**
sentenza n. 66 del 07.01.2016

Il disconoscimento di una scrittura privata, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, deve effettuarsi nella prima udienza di comparizione e non con la memoria depositata ai sensi dell'articolo 183, comma 6, del Cpc, essendo, in tale ultimo caso, tardivo. Ai sensi dell'articolo 215 del Cpc il disconoscimento di scrittura privata, ritualmente prodotta, pone un onere a carico della parte nei cui confronti sia stata prodotta, ove voglia evitare che la stessa possa intendersi tacitamente riconosciuta. A tal fine, dunque, il disconoscimento deve attuarsi entro la prima udienza o nella prima comparsa di costituzione e risposta alla produzione

dell'atto. I due termini non sono tra loro alternativi in quanto, avendo la parte l'onere del tempestivo disconoscimento, operano nel senso che il sopraggiungere del primo evita che possa successivamente farsi il disconoscimento entro il secondo termine.

~ **Corte di Cassazione – sezione I**
sentenza n. 2194 del 04.02.2016

Il provvedimento con il quale il giudice decide la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi (articolo 89 del Cpc), in considerazione della forma per esso prevista (l'ordinanza) e del suo scopo (assicurare che l'esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio e il decoro dei soggetti del processo), ha carattere meramente ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale, esercitabile dal giudice anche di ufficio, rispetto al quale l'eventuale istanza della parte ha carattere meramente sollecitatorio. Deriva da quanto precede, pertanto, che tale provvedimento, anche se contenuto nel provvedimento che definisce il giudizio, non può costituire oggetto di impugnazione e non è, al riguardo, configurabile la violazione dell'articolo 112 del Cpc in relazione a una pronuncia non dovuta da parte del giudice del merito.

~ **Corte di Cassazione — Sezioni VI civile:**
sentenza n. 3386 del 22.02.2016

La copia trasmessa a mezzo Pec dalla cancelleria è equipollente all'originale e si ritiene copia autentica, anche ai fini dell'impugnazione, «tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione». La S.C. ha dichiarato la procedibilità e la tempestività un ricorso per regolamento di competenza contro una ordinanza di un tribunale che aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di un altro, in cui parte ricorrente aveva depositato come copia autentica del provvedimento impugnato quella di cui aveva ricevuto comunicazione tramite posta elettronica certificata.

~ **Corte di Cassazione — Sezioni U. civili:**
sentenza n. 2951 del 16.02.2016

Costituisce un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.

~ **Corte di Cassazione – sezione II civile**
Sentenza n. 2637 del 10.02.2016

L'art. 654 del Cpp - ex articolo 260 delle disposizioni transitorie del Cpp - stabilisce che l'efficacia del giudicato penale, nei giudizi civili e amministrativi - in cui si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo, il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale - opera nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel giudizio penale. Stabilendo una eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia del giudicato, la disposizione deve formare oggetto di stretta applicazione quindi va esclusa la efficacia del giudicato penale nel giudizio civile, ove non vi sia coincidenza soggettiva tra i due giudizi. Di conseguenza la sentenza penale di assoluzione dal delitto di circonvizione di incapace, emessa nei confronti di un soggetto (per avere indotto il testatore alla redazione di un certo testamento) non può avere alcuna efficacia nei confronti del beneficiario del testamento medesimo che non è parte del giudizio penale.

~ **Corte di cassazione-sezione II:**
sentenza n. 25541 del 18.12.2015

Il termine soccombenza è assunto nell'articolo 91 del Cpc è inteso in senso lato quindi il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, mentre non rileva che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo

qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. In particolare, le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, dopo il rigetto della domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite.

~ **Corte di cassazione-sezione II:**
sentenza n. 25289 del 16.12.2015

Il giudice adempie all'obbligo della motivazione mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione). Non è necessario invece che egli confuti espressamente - pur dovendoli prendere in considerazione - tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e quindi anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso. Infatti in caso contrario la motivazione non potrebbe qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del Cpc, tanto più ove venga in rilievo una ordinanza pronunciata dalla Suprema corte ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

~ **Corte di cassazione- sezione II civile:**
sentenza n. 25140 del 14.12.2015

Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti anche se risulti da documenti non prodotti dalle parti purchè si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse. Tale potere è funzionale al corretto espletamento dell'incarico affidato, il quale non comporta alcun potere di supplenza, da parte del consulente, rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti del rispetto onere probatorio. Esso viene legittimamente esercitato in tutti i casi in cui

al consulente sia necessario, per portare a termine la indagine richiesta, acquisire documenti, in genere pubblici, non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine la indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette. (M.Fin.)

~ **Corte di cassazione- sezione II civile:**
sentenza n. 24965 del 10.12.2015

Terminata la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte. Quanto affermato deriva, nel processo di cognizione, dall'onere previsto dall'articolo 167, comma 1, del Cpc, di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che

~ **Corte di cassazione- sezione II civile:**
sentenza n. 24859 del 09.12.2015

Il requisito della forma scritta ad substantiam relativo agli incarichi professionali per la difesa in giudizio dell'amministrazione, deve ritenersi soddisfatto con il rilascio della procura ai sensi dell'articolo 83 del Cpc, dal momento che l'esercizio della rappresentanza giudiziale, mediante la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo realizza, attraverso l'incontro della volontà delle parti, l'accordo contrattuale secondo le modalità richieste ai fini della identificazione del contenuto negoziale e del controllo della autorità tutoria. La procura ad litem quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio si differenzia dal sottostante contratto di patrocinio, avente natura di negozio bilaterale finalizzato alla attribuzione dell'incarico professionale, ma bisogna considerare anche che quando la procura rilasciata per iscritto dal cliente ai sensi dell'articolo 83 del Cpc, venga accettata dal legale attraverso il concreto esercizio del potere rappresentativo emergente dalla sottoscrizione degli atti difensivi (citazione, ricorso o comparsa) il collegamento necessario, funzionale e di contenuto tra questi ultimi e la prima fa sì che il contratto di patrocinio possa ritenersi concluso, sussistendone

tutti i requisiti, dall'incontro di volontà tra le parti alla funzione economico sociale del negozio, all'oggetto e alla forma che rende possibile l'assoggettamento al controllo.

~ **Corte di cassazione- sezione III civile:**
sentenza n. 24624 del 03.12.2015

La certificazione dell'autografia della parte, effettuata dal procuratore ai sensi dell'articolo 83 del Cpc ha natura pubblicistica quindi può essere contestata e impugnata esclusivamente attraverso la querela di falso (Nella specie la convenuta si era costituita con una procura alle liti recante la fotocopia della firma del suo rappresentante. Il ricorrente riteneva che la querela di falso fosse superflua sulla base della giurisprudenza formata con riguardo alla diversa fattispecie della contestazione di autenticità dei verbali di causa, diversamente la Suprema corte ritiene che nella specie ci troviamo al cospetto di una procura che formalmente presenta la sottoscrizione del legale rappresentante della parte che il procuratore della convenuta ha dichiarato essere vera e autentica, dunque una tipica ipotesi di atto avente fede pubblica, rimuovibile con la querela di falso).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 23934 del 24.11.2015

I limiti di ammissibilità della prova testimoniale avente a oggetto l'esistenza di un negozio per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, sono dettati da ragioni di ordine pubblico, quindi l'inammissibilità della prova per contrasto con la norma che la vieta non è sanata dalla mancata tempestiva opposizione della parte interessata; di conseguenza la relativa eccezione può essere utilmente formulata anche dopo l'espletamento della prova vietata, e quindi con la proposizione di uno specifico motivo di appello a fronte di un'assunzione avvenuta in primo grado.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 22559 del 04.11.2015

L'articolo 182, comma 2, del Cc (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), stabilisce che il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può

assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio: tale articolo si interpreta anche alla luce della modifica apportata dall'articolo 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. Tale principio trova applicazione anche con riguardo al vizio inerente alla procura alle liti. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione– Sezione VI civile :**
sentenza n. 22461 del 04.11.2015

«Ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, 1° comma e 115. 1° comma c.p.c., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, si pone linearmente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definisce - irrettabilmente il thema decidendum (cioè i fatti pacifici) e il thema probandum (vale a dire i fatti controversi). Pertanto, il giudice d'appello nel decidere la causa deve aver riguardo ai suddetti temi così come si sono formati nel giudizio di primo grado, non rilevando a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti nel giudizio svoltosi innanzi a lui». Tale il dogma di diritto posto dalla Cassazione sull'istituto della contumacia, il quale rappresenta un comportamento neutrale, allo stesso infatti non può essere attribuito un valore confessorio di mancata contestazione dei fatti presentati dalla controparte.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 22113 del 29.10.2015

Non si ha alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione. Quanto detto produce effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Quindi l'art 269 del Cpc, che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con il procedimento instaurato tramite l'opposizione al decreto, perché

comunque l'opponente deve citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento, non potendo le parti originariamente essere altri che il soggetto istante per la ingiunzione di pagamento e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta. L'opponente – che non ha facoltà di , nella qualità di convenuto sostanziale, chiedere lo spostamento della udienza, nonché quella di notificare l'opposizione a soggetto diverso dal creditore precedente in ingiunzione) - deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, a pena di decadenza, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo, non potendo formulare la istanza alla prima udienza. (M.Fin.)

~ **Corte di Giustizia UE – Sezione V:**
Causa C- 61/14 del 06.10.2015

È conforme alla normativa europea la legge italiana che impone il versamento del contributo unificato all'atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi con importi fissi a seconda del valore dell'appalto. Egualmente nel caso in cui si introducano diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla stessa aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito di un procedimento giurisdizionale in corso, quali motivi aggiunti o ricorsi incidentali. In quest'ultima ipotesi però il giudice «se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi». Con questa importante affermazione la Corte di giustizia dell'Unione europea esclude il dovere di pagare un nuovo contributo se le richieste successive confluiscono nel medesimo bene della vita cui la lite tende. Quindi qualora i segmenti della lite confluiscono verso un unico oggetto ossia l'annullamento del provvedimento lesivo, il contributo sarà unico.

~ **Corte di Cassazione– Sezione III:**
sentenza n. 18896 del 24.09.2015

Il giudice può ordinare al testimone, ai sensi dell'articolo 118 del Cpc, l'ispezione di documenti utilizzati per aiuto alla memoria, che restano in tale ipotesi acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono

utilizzabili ai fini del decidere, anche se l'acquisizione avvenga dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, salvo il diritto delle parti di essere ammesse alla prova contraria resa necessaria dall'acquisizione d'ufficio.

~ **Tribunale di l'Aquila - sezione II:
sentenza n. 698 del 27.07.2015**

La domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è ammissibile solo nel caso in cui dipende dallo stesso titolo dedotto in giudizio dalla controparte, oppure che appartiene alla causa come eccezione oppure ancora diverso da quello dedotto in giudizio, purché fra le opposte pretese esista un collegamento oggettivo che rende vantaggioso ed opportuno l'esame congiunto delle domande. Ne deriva che la domanda è inammissibile qualora inerente un rapporto contrattuale diverso da quello posto dal preteso creditore opposto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento. Nel caso in questione la riconvenzionale dipende da un titolo diverso da quello dedotto in giudizio (diverso contratto di subappalto) e non vi è tra i due titoli un collegamento oggettivo che rende opportuna la trattazione congiunta, perciò la domanda riconvenzionale dell'opponente è rigettata.

~ **Corte di Cassazione– Sezione Lavoro:
sentenza n. 11545 del 04.06.2015**

“L'eccezione processuale deve essere formulata in modo esplicito e chiaro sì da rendere possibile la replica della controparte. Perciò non è ritualmente sollevata l'eccezione di prescrizione attraverso il deposito, insieme all'atto di costituzione in giudizio (muto sul punto) di documentazione medica in cui si parla di prescrizione del diritto azionato”. Lo ha affermato la Cassazione accogliendo il ricorso di una infermiera che aveva chiesto il riconoscimento di una rendita per inabilità permanente, con conseguente condanna dell'Inail. L'ente aveva eccepito la prescrizione non nella comparsa di costituzione, ma nella documentazione medica distinta dagli atti difensivi, prodotta in giudizio anche in allegato agli stessi.

~ **Corte di Cassazione– Sezione Unite civili:
sentenza n. 11377 del 03.06.2015**

Poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è l'elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli articoli 167 e 345 del Cpc, la deduzione dell'inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal *falsus procurator*; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non è preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa.

~ **Corte di Cassazione– Sezione VI civile:
sentenza n. 11333 del 01.06.2015**

Nel caso in cui la notifica della sentenza sia fatta dal domicilio irrualmente eletto del difensore operante fuori dal circondario e, in seguito, anche presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita, ed entrambe si perfezionino, il termine breve per l'impugnazione decorre dalla prima delle due notifiche, anche se dal punto di vista del destinatario questa si è perfezionata per seconda. Questo è in sintesi il principio di diritto affermato dalla Cassazione.

~ **Corte di Cassazione– Sezione III civile:
sentenza n. 11176 del 29.05.2015**

La sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 281-sexies del Cpc, integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, è da intendersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla, anche se il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili:
ordinanza n. 11131 del 28.05.2015**

In materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato

passivo; ne' la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilita' venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perche' anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 10741 del 25.05.2015

«In tema di decisione della causa, ove il giudice accerti che una parte (nella specie: l'appellante), in vista dell'udienza, ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ma esso non risulti nuovamente depositato né reperito al momento della decisione, in difetto di annotazioni di cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che rendano doverosi gli accertamenti presso la propria cancelleria, rese al riguardo dalla parte che risulti priva del fascicolo contenente le sue produzioni, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti». Questo è il principio di diritto affermato dalla Cassazione in riferimento a una vicenda che aveva visto i giudici di merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva in conseguenza del mancato deposito del fascicolo di parte, ritirato ai sensi dell'articolo 169 comma 2° del Cpc dopo l'assegnazione della causa a sentenza ex articolo 281 sexies del Cpc, e successivamente mai più depositato, impendendo così al giudice l'esame degli atti.

~ **Corte d'Appello Palermo - Sezione III:**
sentenza n. 688 del 13.05.2015

Dà luogo a litisconsorzio facoltativo la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto, con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato al posto suo, dal quale deriva la facoltà, per l'organo giudicante, non valutabile in sede di gravame, sottintendendo una valutazione discrezionale, di ordinare la chiamata in causa del terzo ex art. 107 c.p.c.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 9587 del 12.05.2015

Poiché la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche in caso di giudizio seguito a opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sia pure in quand'anche minima parte rispetto a quanto richiesto e ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutorietà di questo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo conclude, sebbene impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque esclude dalla restituzione le somme qualificate appunto come effettivamente dovute.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 8705 del 29.04.2015

Ai fini della validità della notificazione (nella specie, del ricorso per cassazione) ai sensi dell'articolo 140 del Cpc la legge prescrive che l'ufficiale giudiziario dia al destinatario notizia della affissione dell'avviso e del deposito del plico nella casa comunale per fronti di un altro privato per il rilascio di un'area oggetto di un contratto di locazione, il convenuto non è legittimato ad eccepire la demanialità dell'area stessa, trattandosi di eccezione de *iure tertii*, a meno che non alleghi un titolo proprio che tragga origine dalla pretesa demanialità, quale un diritto di uso civico ammissibile, una concessione, ovvero un diritto soggettivo consequenziale all'esistenza del diritto pubblico sull'area. La improponibilità di tale eccezione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche nel giudizio di cassazione, anche se la questione non abbia formato oggetto di espressa pronuncia da parte dei giudici di merito.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 8702 del 29.04.2015

In caso di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado effettuata ai sensi dell'articolo 140 del Cpc, qualora risulti che tale atto sia pervenuto nell'ambito di conoscibilità del destinatario non è causa di nullità della notificazione stessa la circostanza che nell'avviso

di ricevimento del piego raccomandato sia stata sbarrata la casella relativa al portiere dello stabile, piuttosto che quella relativa al destinatario. Un tale errore – infatti – costituisce una mera irregolarità della notificazione, posto che all'ufficiale postale si è presentata persona qualificatasi proprio il destinatario del piego.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 8701 del 29.04.2015

Con riferimento al regolamento delle spese del giudizio il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Deriva da quanto precede, pertanto, che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice del merito la valutazione delle opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nella ipotesi di soccombenza reciproca sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 8481 del 27.04.2015

In mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile alcuna nullità della sentenza nel caso in cui il testo originale, anziché formato dal cancelliere, in caratteri chiari e facilmente leggibili, mediante copiatura della minuta redatta dal giudice, risulti pubblicato direttamente nell'originale minuta scritta di pugno del giudice, ancorché con grafia non facilmente leggibile. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la formazione, a opera del cancelliere, del testo originale della sentenza e la redazione della minuta in caratteri chiari e facilmente leggibili danno infatti luogo a semplici irregolarità, a meno che il testo autografo del giudice non sia assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale, consistente nell'esteriorizzazione del contenuto della decisione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 8386 del 24.04.2015

La certificazione – da parte dell'ufficiale giudiziario – dell'avvenuto svolgimento di ricerche anagrafiche, indicato nella relata, fa fede fino a querela di falso. In mancanza non può dubitarsi che tali ricerche siano state effettuate, con esito

negativo, con legittimo ricorso alla notificazione ex articolo 143 del Cpc.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 8309 del 23.04.2015

Deve escludersi che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporti l'obbligo – per il giudice – di fare applicazione del criterio di soccombenza virtuale, con esclusione del potere del potere di pervenire alla compensazione delle spese stesse, totale o parziale. La cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione - infatti – non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I:**
sentenza n. 7408 del 13.04.2015

L'integrazione del contraddittorio ex art. 331 del Cpc nei giudizi nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e la comunicazione degli atti al suo ufficio ex art 71 del Cpc, la notificazione dell'atto al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza impugnata deve farsi solo quando si tratti di causa che egli abbia promosso o avrebbe potuto promuovere e in cui pertanto sia titolare di un autonomo diritto d'impugnazione; nelle altre ipotesi, come quella del procedimento instaurato con querela di falso, è sufficiente l'effettuazione della suddetta comunicazione al pubblico ministero presso il giudice della impugnazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 7137 del 09.04.2015

La diversa quantificazione della pretesa, restando fermi i fatti costitutivi della stessa, non comporta la prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, quindi non dà luogo ad una domanda nuova, inammissibile in appello, né comporta una pronuncia extra petita, quando, in mancanza di una limitazione quantitativa della domanda, l'attore, dopo avere indicato un importo, fa riferimento alla somma

maggior o minor che risulterà dovuta in corso di causa. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**
sentenza n. 7086- del 09.04.2015

Per la declaratoria di nullità della sentenza non basta indicare il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 190 del Cpc per il deposito della memoria di replica ma bisogna dar prova di quale sia la lesione concretamente subita, magari indicando una o più argomentazioni difensive, contenute nello scritto depositato successivamente alla data di decisione, la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di condurre il giudice a una decisione diversa da quella effettivamente assunta.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 6675 del 02.04.2015

La condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, come sanzione della inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non deriva dal solo fatto del prospettare tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nel comportamento avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, ossia la consapevolezza oppure l'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle suddette tesi. Questa indagine si risolve in un apprezzamento di fatto che, se congruamente motivato, è insindacabile in cassazione. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
sentenza n. 6333 del 30.03.2015

L'avvocato non può agire in giudizio per il pagamento dell'onorario di fronte al giudice di residenza formale del cliente risultante dai dati anagrafici quando è a conoscenza della sua effettiva dimora. In tal caso la nozione di residenza deve essere intesa in senso non formale, ma sostanziale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 6102 del 26.03.2015

La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico,

priva di autonomo valore probatorio sicché la sua produzione, sottratta al divieto di cui all'articolo 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
sentenza n. 4256 del 03.03.2015

"in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall'articolo 91 c.p.c., comma 4, opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, cio' che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione".

~ **Corte di cassazione- Sezione III civile:**
sentenza n. 2741 del 12.02.2015

In materia di giudicato gli artt 652 del Cpp - così come quelle degli articoli 651, 653 e 654 dello stesso codice - non è applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti perché costituisce una eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile quindi soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia, non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente. Ne deriva che nell'ultimo caso il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente e autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.

~ **Corte di Cassazione– Sezione I civile:**

sentenza n. 3244 del 18.02.2015

Se la sentenza impugnata in cassazione, nel compensare le spese del giudizio, richiama "esplicitamente" la natura seriale della controversia, la sentenza del giudice di merito fa corretta applicazione del disposto dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, poiché il riferimento a tale ragione di compensazione risulta di più eloquente e pregnante significato a motivo di tale natura caratterizzante la controversia. Infatti la possibile riunione di cause seriali, per avere ad oggetto medesime questioni giuridiche e per necessitare di una analoga attività difensiva, ha immediate e positive ricadute in termini di economia processuale, concretizzando nella realtà fattuale il principio del "giusto processo", anche sotto il versante della sua "ragionevole durata".

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile :**
sentenza n. 1344 - del 26.01.2015

L'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'articolo 246 del Cpc, si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi ex articolo 100 dello stesso codice, quindi è incapace a testimoniare chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito. (Per la S.C. l'interesse a partecipare al giudizio non deriva solo dalla potenziale responsabilità del teste nei confronti degli attori)

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 1671 del 29.01.2015

L'art. 268 comma 2 del Ccp deve essere interpretato alla luce del comma 1, secondo il quale l'intervento può avere luogo anche successivamente al maturare dei termini di preclusione per le altre parti, finché non vengano precisate le conclusioni. La norma in oggetto riguarda anche l'intervento volontario autonomo e la formulazione da parte del terzo di domande autonome.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile :**
sentenza n. 1675 - del 29.01.2015

L'art. 37 del Cpc, secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, si interpreta in base ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo («asse portante della nuova lettura della norma»), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, in quanto costituente servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Da tale interpretazione deriva che a) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 38 del Cpc (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; b) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; c) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, applicandosi la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; d) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi ogniqualvolta che la causa sia stata decisa nel merito, escluse solamente le decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, ciò che si ha se e solo se l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad esempio, per manifesta infondatezza della pretesa) e abbia condotto il giudice a decidere il merito per saltum, e non nell'osservanza della progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 754 del 19.01.2015

Si ha una *mutatio rebelli* quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo un *petitum* diverso o una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e su un fatto costitutivo

differente. Si ha *emendatio* quando si incida sulla *causa petendi* in modo che risulti modificata solo l'interpretazione o qualificazione giuridica.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 755 del 19.01.2015

In caso di mandato alle liti conferito a più difensori, ciascuno di essi ha pieni poteri di rappresentanza processuale.

~ **Tribunale di Torino– Sezione VII civile:**
del 15.01.2015

In caso di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, se il Pm sulla base di specifici motivi non dà l'autorizzazione all'accordo raggiunto dalla coppia per regolare le condizioni della separazione, è sempre possibile ripresentare un altro accordo con i quali i coniugi si adeguano alle indicazioni del magistrato. In questo caso tale nuovo accordo deve ritenersi autorizzabile. Questo è quanto emerge dal provvedimento del tribunale di Torino, in una delle prime interpretazioni sulla tematica. Nel caso di specie, l'accordo era stato ritenuto non autorizzabile perché nulla prevedeva in merito al mantenimento del figlio della coppia, maggiorenne ma non ancora autonomo sul piano economico.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 358 del 13.01.2015

L'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n.260, deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguarda distinte e autonome soggettività di diritto pubblico. Ma in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini con l'esclusione di stabilizzazione nei confronti del reale destinatario.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 217 del 12.01.2015

Qualora l'atto riassuntivo del processo sia stato notificato agli eredi della parte defunta, collettivamente e impersonalmente nell'anno della morte del *de cuius*, il contraddittorio è ricostituito e il processo prosegue.

~ **Corte di Cassazione – Sezione Lavoro:**
sentenza n. 27424 - del 29.12.2014

Non costituisce illecito disciplinare il tentativo del lavoratore di registrare una sua conversazione con il superiore, ove potenzialmente spendibile nel corso di un processo civile. La registrazione fonografica di un colloquio al quale egli ha partecipato, infatti, rientra nel *genus* delle riproduzioni meccaniche, ammissibili nel processo civile e in quello penale e il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, ma si estende a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancora prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 25213 - del 27.11.2014

I limiti ex art. 2726 e 2729 del Cc. non si applicano quando il pagamento rilevi come fatto storico, quando cioè non si miri a provare il mancato pagamento in sé, ma si intenda invece provare circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico nell'ambito di una più complessa fattispecie maturatasi nel tempo. Mentre la prova testimoniale o per presunzioni che, a fronte di una dichiarazione di quietanza proveniente dal creditore, volta a riconoscere il pagamento di una somma e quindi il soddisfacimento, totale o parziale del suo credito, vuole dimostrare il contrario, cioè che la somma non sia stata in effetti pagata, è inammissibile nel rispetto della previsione degli articoli 2726 e 2729 del Cc.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
ordinanza n. 24634 del 19.11.2014

Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella formulazione vigente può essere disposta la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", la cui configurabilità è esclusa, peraltro, dalla mera "peculiare natura" della declaratoria di improcedibilità dell'appello.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile :**

ordinanza n. 22094- del 17.10.2014

L'istanza di rinvio dell'adunanza camerale prevista dall'art. 380 bis cod. proc. civ., per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., se non menziona l'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà ora confermata dall'art. 9, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituto l'attività processuale svolta dal sostituto), non è altro che un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, che non rileva ai fini del richiesto differimento.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 22457 del 22.10.2014

La reciprocità della soccombenza è circostanza che consente, ma non impone, la compensazione delle spese di giudizio, essendo vietato al giudice soltanto gravare di tale onere la parte che sia risultata totalmente vittoriosa, mentre la facoltà prevista dall'articolo 92, comma 2, del Cpc, costituisce oggetto di un potere prettamente discrezionale, il cui mancato esercizio non può essere sindacato in sede di legittimità. (Nella specie ricorrente si doleva di essere stato condannato al pagamento delle spese di giudizio pur se vi era stato un esito di reciproca soccombenza che – a suo parere – comportava una pronuncia di compensazione. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha rigettato il motivo).

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 21954 del 16.10.2014

La normativa sulla liquidazione degli onorari e diritti dell'avvocato si applica anche per le prestazioni stragiudiziali, e penali a condizione che ci sia strumentalità e complementarietà rispetto all'attività processuale.

~ **Corte di Cassazione – S.U. civili:**
sentenza n. 20449 - del 29.09.2014

Dopo la legge 18 giugno 2009, n. 69, e le novità relative a forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella

specie monocratico), il quale respinga la corrispondente eccezione, ed affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., se non è stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito. Ad eccezione del caso in cui il giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 19533 del 17.09.2014

Quando la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte si verificano nel corso della fase attiva del rapporto processuale, l'unica disciplina applicabile è quella dell'articolo 300 del Cpc, con la conseguenza che la scelta è nelle mani del procuratore della parte medesima e l'effetto che deriverà da questa scelta permarrà per tutto il successivo corso del processo di merito: se il procuratore omette di dichiarare o di notificare l'evento, la posizione giuridica della parte da lui rappresentata potrà essere modificata solo se in sede di impugnazione si costituiranno gli eredi del defunto o il rappresentante dell'incapace, o se il procuratore dichiarerà l'evento o lo notificherà alle altre parti o se, rimasta la parte contumace, l'evento sarà notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi del comma 4° dell'articolo 300 del Cpc.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 18070 del 20.08.2014

L'art. 348 del Ccp non contempla la declaratoria d'improcedibilità dell'appello in conseguenza alla mancata produzione della sentenza impugnata, né prevede la possibilità di concedere all'appellante un termine per eseguirne il deposito. La mancanza in atti della sentenza impugnata non implica la declaratoria di improcedibilità di impugnazione ma impone al giudice di appello l'emissione di una decisione in merito sulla base degli atti, decisione che potrà essere di accoglimento o rigetto dell'impugnazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**
sentenza n. 15892 - del 11.07.2014

Se nello stesso procedimento sono proposte più domande connesse di cui solo alcune riguardano controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l'intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione, salvo il caso in cui la domanda in relazione alla quale è prevista la sospensione sia accessoria e consequenziale rispetto a quella per la quale la legge la esclude.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 14804 del 30.06.2014

Quando la parte contro la quale sia prodotta la copia fotostatica, assimilabile a quella fotografica di cui all'articolo 2719 del cod. civ., non autenticata da pubblico ufficiale, di un documento dalla medesima almeno apparentemente sottoscritto, la disconosca come falsa e, comunque, come non conforme all'originale, nessuna delle parti può produrre l'istanza di verifica ex articolo 216 del cod. proc. civ., istanza che concerne soltanto i documenti originali, ma incombe alla controparte fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia suddetta.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile :**
sentenza n. 12678 - del 05.06.2014

L'amministratore del condominio è un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, pertanto si applicano, nei rapporti tra amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Si ricava che la rappresentanza, non soltanto processuale, dell'amministratore del condominio è limitata alle attribuzioni, ai compiti ed ai poteri, stabiliti dall'articolo 1130 c.c. Qualora si abbia riguardo ad azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli condomini, tale legittimazione può basarsi soltanto nel mandato conferito all'amministratore da ciascuno dei partecipanti alla comunione, e non nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale, ad eccezione dell'equivalente ipotesi di una unanime, positiva deliberazione di tutti i condomini. Invero il potere di estendere il dominio acquisito con gli atti di acquisto delle singole proprietà immobiliari è un potere estraneo al meccanismo deliberativo dell'assemblea

condominiale e può essere conferito all'amministratore solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascuno dei condomini interessati. L'assemblea, infatti, può deliberare, con le prescritte maggioranze, solo sulle questioni che riguardano parti comuni dell'edificio o il Condominio nel suo complesso, oppure sulle liti attive e passive che, esorbitando dalle attribuzioni istituzionali dell'amministratore, riguardino pur sempre la tutela dei diritti dei condomini su tali parti, ma non anche sulle questioni concernenti l'esistenza, il contenuto o l'estensione dei diritti spettanti ai condomini in virtù dei rispettivi acquisti, diritti che restano nell'esclusiva disponibilità dei titolari l'amministratore

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 14767 del 30.06.2014

La proroga del termine, che scada in un giorno festivo o di sabato, al primo giorno seguente non festivo, prevista dall'art. 155 commi 4 e 5 cod. proc. civ., si applica non solo con riguardo ai termini a "decorrenza successiva", ma anche a quelli che si computano a "ritroso", con la particolarità che in questo caso la proroga in quest'ultimo caso opera specularmente in ragione della modalità di calcolo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 13016 del 10.06.2014

Dal nuovo ordinamento delle autonomie locali emerge che competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è il sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della giunta municipale, posto che al sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 12944 del 09.06.2014

Ove il giudizio di appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile per l'applicazione del principio di cui all'art. 156 comma 3 cod. proc. civ., sempre che l'atto abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo e il relativo deposito nella cancelleria sia avvenuto entro i termini.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 12900 del 09.06.2014

In caso di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace, il valore della causa va individuato applicando le norme relative alla competenza per valore. La sentenza del giudice di pace è impegnabile con l'appello e non con il ricorso in cassazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 12949 del 09.06.2014

Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a una pluralità di convenuti, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello: se l'attore non è ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto entro suddetto termine, l'assolvimento di tale onere può avvenire depositandone una semplice copia.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 12964 del 09.06.2014

L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza, la cui parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, facendo sorgere l'interesse a impugnare. È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva qualora l'interesse non nasca dall'impugnazione principale ma dalla decisione impugnata.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 12805 del 06.06.2014

La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso stretto e non esonera la parte dall'onere probatorio a suo carico. Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale può legittimamente disattenderle, in seguito ad un'analisi critica e adeguatamente motivata.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 12577 del 04.06.2014

Nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova: il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 12412 del 03.06.2014

Il giudice di appello ha il potere di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento che regola le spese processuali. La statuizione di secondo grado è censurabile in sede di legittimità.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 12375 del 03.06.2014

L'art. 82 R.D. 37/1934 impone agli avvocati che esercitano il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione di appartenenza di effettuare l'elezione di domicilio nello specifico luogo in cui ha sede il giudice adito ritenendosi, in difetto, il domicilio eletto presso la cancelleria del giudice ove si svolge il processo e ove devono essere eseguite le notifiche.

~ **Tribunale Cagliari– Sezione II civile:**
sentenza n.1408 -del 14.05.2014

Nel sinistro stradale il conducente di un veicolo rimasto danneggiato, non ha un interesse personale, concreto ed attuale ad intervenire nel giudizio promosso dal proprietario del veicolo nei confronti del danneggiante, qualora il danneggiante stesso non abbia proposto domanda riconvenzionale, e non può pertanto ritenersi incapace a deporre come teste in tale giudizio, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. Peraltro, l'incapacità a testimoniare, di cui all'art. 246 c.p.c., ossia l'interesse a proporre la domanda o a contraddirvi, determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'assolvimento della prova o nella prima difesa successiva, altrimenti si sana sulla base dell'art. 157 c.p.c., comma 2.in th

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 8081 del 07.04.2014

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita non può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo qualora l'immobile sia stato costruito senza licenza o concessione edilizia, ma anche quando l'immobile sia caratterizzato da difformità alla concessione. Ove l'immobile abbia regolare concessione e permesso di abitabilità, qualora abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, è possibile emanare la sentenza costitutiva.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 7775 del 03.04.2014

La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 7519 del 01.04.2014

La parte alla quale sia stato notificato l'appello principale, ove intenda proporre appello incidentale tempestivo, deve comunque osservare i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., per cui p iscrive al ruolo la causa depositando la propria comparsa di risposta con appello incidentale entro al scadenza di cui all'art. 325 cod. proc. civ., ovvero propone la propria impugnazione con citazione notificata entro lo stesso termine.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili:**
ordinanza n. 7305 del 28.03.2014

L'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto. L'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, quando la condanna al rilascio o alla consegna vengono chieste nei confronti di chi dispone del bene

nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è da considerare una rivendicazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 5242 -del 06.03.2014

Il principio per cui non si deve provare il fatto non contestato e che invece è necessaria una contestazione del convenuto costituito perché sorga l'onus probandi del fatto costitutivo in capo all'attore, richiede che il convenuto abbia conoscenza di tutti gli elementi del fatto costitutivo. Infatti se agli assuma di esserne all'oscuro, l'onere probatorio resta integro in capo all'attore. (Il giudice del merito aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della Provincia per non essere stata raggiunta la prova sulla dinamica del fatto - in particolare sul nesso di causalità tra il danno riportato dall'autovettura dell'attore e il presunto urto per fatto della cattiva manutenzione della strada. Il ricorrente obiettava che la provincia non aveva contestato i fatti. In applicazione del principio che precede la Suprema corte ha confermato la pronuncia del giudice a quo rilevando che l'interessato non aveva mai scritto né contattato o fatto richieste alla Provincia, non erano intervenuti sul luogo organi di polizia e solamente dopo che era trascorso un anno l'attore aveva notificato la citazione).

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 5396 -del 07.03.2014

Il requisito della sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento, prescritto dall'articolo 2042 del Cc non richiede l'identità tra le due azioni, la cui diversità - al contrario - è supposta. Poiché l'azione di ingiustificato arricchimento - in particolare - ha carattere sussidiario, non si applica nel caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto indipendente dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione, al fine di chiedere l'indennizzo del pregiudizio subito. (Il contratto della specie, per la realizzazione di opere edili era stato stipulato senza la osservanza delle formalità necessarie da un ente pubblico territoriale: il giudice del merito aveva rigettato l'azione di indebito arricchimento poiché la stessa era esclusa dalla possibilità, per l'esecutore delle opere, di agire ai sensi dell'articolo 23 della decreto legge n. 66 del 1989

nei confronti degli amministratori dell'ente. Obiettava il ricorrente che in realtà in una tale eventualità il privato ha a propria disposizione due azioni, distinte e concorrenti, perché fondate su due differenti presupposti giuridici ma la Suprema corte in applicazione del principio che precede non ha seguito la censura).

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 5408 -del 07.03.2014

In mancanza di a) indicazione nell'indice del fascicolo di parte di un documento che si assume inserito nel medesimo all'atto della costituzione in giudizio; b) di deposito in cancelleria del documento che si assume prodotto dopo la costituzione in giudizio e di comunicazione di esso alle altre parti o, d) se esibito in udienza, di menzione nel relativo verbale, si presume che il documento non sia stato acquisito al processo in quanto le modalità di produzione dei documenti sono stabilite dagli articoli 74 e 87 delle disposizioni di attuazione del Cpc. È onere della parte, dimostrare che anche se manca la prova della osservanza di dette formalità, il documento è stato prodotto nei termini stabiliti dal codice di rito, senza le modalità predette, (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, tale prova non risulta fornita dal ricorrente non va oltre il ribadire in modo apodittico l'avvenuta esibizione del documento in una certa udienza, limitandosi a richiedere un potere di verifica da parte della Corte di cassazione, la quale non può sostituirsi all'onere probatorio a carico della parte).

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 4931 - del 03.03.2014

È legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame se il giudice d'appello esprime anche sinteticamente, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, con percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze che risulti appagante e corretto, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice. E' censurabile la laconicità della motivazione adottata se questa sia formulata in termini di mera adesione senza permettere di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia giunto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile :**
sentenza n. 5212 - del 05.03.2014

La confessione stragiudiziale fatta a un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, quindi può essere liberamente apprezzata dal giudice - con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata - il quale deve stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 7505 - del 31.03.2014

La trascrizione di conversazioni telefoniche non costituisce documento, né costituisce riproduzione meccanica di un documento ai fini della prova della transazione, che deve essere provata per iscritto appunto.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili:**
ordinanza n. 7305 del 28.03.2014

In tema di azioni a difesa della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano una "mutatio" od "emendatio libelli", né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
ordinanza n. 7273 del 27.03.2014

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., se emanata per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiarati l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali.

~ **Tribunale di Milano – Sezione IV civile:**
sentenza n. 3900 del 20.03.2014

La norma di cui all'art. 96, comma 3 del Ccp ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo risarcitorio, ma soprattutto sanzionatorio, in virtù delle finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. Tale meccanismo è sottratto alla rigorosa prova del danno, ma unicamente condizionato all'accertamento di una condotta di grave negligenza, o malafede processuale della controparte.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 6562 del 20.03.2014

Il tema di notificazione a mezzo del servizio postale il principio derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53 del 1994.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
sentenza n. 6158 del 17.03.2014

Saranno le Sezioni Unite a decidere se in tema di versamento del contributo unificato si applichi anche nell'ipotesi di soccombenza della Amministrazione ammessa a prenotazione a debito l'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. 115/2002, introdotto dalla legge di Stabilità 2013, il quale prevede l'obbligo, per la parte che ha proposto impugnazione, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

~ **Corte di Cassazione– Sezione II civile:**
sentenza n. 5603 del 11.03.2014

L'azione di regolamento di confini ha natura reale e petitoria e come tale ha per oggetto unicamente l'accertamento quantitativo del diritto di proprietà. L'effetto recuperatorio della porzione immobiliare

illegittimamente posseduta dalla parte a svantaggio della quale è regolato il confine, non muta la natura dell'azione e dunque non ne modifica neppure le condizioni, tra cui non è compresa l'origine illecita del possesso della porzione controversa. Pertanto, ai fini della relativa pronuncia accessoria di rilascio, è del tutto irrilevante stabilire se tale possesso sia scaturito da uno spoglio volontario, da un errore incolpevole o da qualsivoglia altra causa, essendone necessaria e sufficiente la sola qualificazione in termini d'illegittimità per essere stato altrimenti accertato il confine.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 5420 del 07.03.2014

In caso che uno degli appellati alla sentenza si costituisca prima dell'invito a comparire all'udienza, depositando comparsa di risposta con la quale spiega l'appello incidentale nei confronti di una parte diversa dall'appellante principale, tale appello è considerato tempestivo. Può sostenersi che fosse onere dell'appellante incidentale notificare l'appello, sempre se l'appello incidentale deve proporsi con la comparsa, all'atto della costituzione, ponendosi l'obbligo della notifica nei confronti delle sole parti contumaci.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 5019 del 04.03.2014

La richiesta di liquidazione in via equitativa del danno patito non costituisce domanda nuova, ma una sollecitazione del potere del giudice di liquidazione del danno stesso. Tale disposizione prescinde da una specifica domanda di parte, ma a un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva o integrativa.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 5419 del 04.03.2014

La richiesta di liquidazione in via equitativa del danno patito non costituisce domanda nuova, preclusa in appello, ma mera sollecitazione del potere del giudice di liquidazione del danno stesso ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. Tale disposizione prescinde da una specifica domanda di parte, costituendo espressione del più generale art. 115 cod. proc. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 5016 del 04.03.2014

In assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 cod. proc. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 4933 del 03.03.2014

L'esistenza di un mandato congiunto non è di ostacolo al principio per cui i procuratori hanno uguali poteri di rappresentanza, atteso che anche in una tale eventualità la notifica è idonea a raggiungere uno dei rappresentanti processuali della parte, qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 4698 del 27.02.2014

Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ. la notificazione della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata – ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. – nei confronti del procuratore costituito della parte.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 4694 del 27.02.2014

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, direttamente dalla parte.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 4580 del 26.02.2014

La ricezione senza riserve della notifica da parte di un avvocato presente nello studio del domiciliatario fa presumere che lo stesso sia stato autorizzato detto incumbente e che sia, pure temporaneamente,

collega di studio, collaboratore o quantomeno addetto alla ricezione dell'atto.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 4556 del 26.02.2014

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la pubblica amministrazione, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 4489 del 25.02.2014

Lo scopo della notificazione degli atti è quello di attenuare il principio del contraddittorio: tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto *ex tunc* qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 4285 del 24.02.2014

In virtù del principio del libero convincimento del giudice non è inibito al giudice d'appello, dopo avere disposto una consulenza d'ufficio, non condividerne i risultati e condividere quelli della consulenza disposta dal giudice di primo grado, o potrebbe anche non condividerne nessuna: unica condizione è che il giudice dia adeguata motivazione del proprio convincimento.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 3968 del 19.02.2014

Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rifondere rientra anche la somma dovuta al difensore a titolo di iva, costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto al difensore, non incidendo in alcun modo l'eventualità che la parte vittoriosa possa portare in detrazione l'iva dovuta.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 3782 del 18.02.2014

Le planimetrie catastali non fanno piena prova dello stato dei luoghi in esse rappresentato, sicché il giudice non può fondare la propria decisione sulla sola base delle medesime: esse costituiscono un mero indizio, che può assurgere al grado di certezza della prova storica ove si combini con altri indizi di univoco significato.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 3552 del 14.02.2014

La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'articolo 644 del cod. proc. civ., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 3356 del 13.02.2014

Qualora la notificazione di un atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di chiedere la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto di detto termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa sia intervenuta in un termine ragionevole.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 2421 del 04.02.2014

In materia di notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, l'identificazione del soggetto rifiutante la notifica e l'indicazione della sua qualità sono necessarie soltanto nell'ipotesi regolata dall'art. 8 comma 1 Legge n. 890/1982 riguardante il rifiuto da parte della persona abilitata di firmare l'avviso di ricevimento, pur avendo provveduto alla ricezione del piego.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 2421 del 04.02.2014

In materia di notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, la disciplina generale posta

dalla legge n. 890/1982 prevede, all'articolo 7, cine regola generale, la consegna del piego a mani proprie del destinatario e che, in caso di rifiuto del destinatario o della persona abilitata al recapito di ricevere i consegna il piego raccomandato, non è richiesta dall'articolo 8, comma 1°, della citata legge, la menzione sull'avviso di ricevimento del nome e cognome della persona che rifiuta e la sua qualità, giacché l'identificazione del soggetto e l'indicazione della sua qualità sono necessarie soltanto nell'altra ipotesi regolata dall'articolo 8, comma 1°, riguardante il rifiuto da parte della persona abilitata di firmare l'avviso di ricevimento, pur avendo provveduto alla ricezione del piego.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 2082 del 30.01.2014

Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dall'evento interruttivo: solo tale parte è legittimata a dolersi della irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 1987 del 29.01.2014

Non determina invalidità della notificazione dell'atto di appello al difensore della parte intimata effettuata nel domicilio eletto la circostanza che nella relata sia stato erroneamente indicato il prenome del difensore, una volta che sia esclusa qualsiasi possibilità di equivoco circa l'effettivo destinatario della notifica.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 1765 del 28.01.2014

La decisione della causa secondo equità – prevista dall'art. 114 cod. proc. civ. – che importa la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, è un istituto ben diverso dalla valutazione equitativa del danno – regolata dall'art. 1226 cod. civ. – la quale consiste nella possibilità del giudice di ricorrere a criteri equitativi per raggiungere la prova dell'ammontare del danno risarcibile.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 1651 del 27.01.2014

La specificità dei motivi d'appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione della sentenza impugnata e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni della sentenza di primo grado, ometta di indicare per ciascuna delle ragioni esposte le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 1651 del 27.01.2014

Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti, o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento: tale preclusioni investe non solo le questioni dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 1634 del 27.01.2014

L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni, previsto dall'art. 257 cod. proc. civ., esercitabile anche nel corso dell'appello in virtù del richiamo dell'art. 359 cod. proc. civ., involge un giudizio di mera opportunità, non potendo formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 1633 del 27.01.2014

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia preso parte al giudizio d'appello e che in tale grado sia, unitamente al suo *dante causa*, rimasto soccombente, non può essere condannato a rimborsare a controparte le spese del giudizio di primo grado, qualora sia rimasto estraneo a tale giudizio.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 1440 del 23.01.2014

In applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda in ordine alla validità di un contratto oggetto del reato di truffa deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tale fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza o, se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico. Tale possibilità non comporta però anche l'obbligo per il giudice civile - in presenza di un giudicato penale - di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
sentenza n. 1142 del 21.01.2014

Se la procura è nulla anche la dichiarazione del difensore di anticipazione delle spese rimane travolta dalla conseguente inammissibilità del ricorso o controricorso.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 462 del 13.01.2014

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, pertanto quando il rapporto sia contestato tra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo semmai costituirne un indizio.

~ **Tribunale di Bari – Sezione II:**
sentenza n. 91 del 10.01.2014

Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, nell'ipotesi in cui il giudizio penale non venga promosso per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applicherà l'eventuale termine di prescrizione più lungo previsto per il reato: il

giudice in sede civile dovrà accertare l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto di reato con tutti i suoi elementi tipici.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 60 del 03.01.2014

Ove il soccombente in primo grado proponga, avverso la sentenza non notificata, una prima impugnazione, e successivamente, ritenendo la medesima sentenza impugnabile con altro rimedio, la seconda impugnazione mediante il diverso mezzo di gravame può essere ritenuta ammissibile e tempestiva a condizione che sia proposta entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell'originario atto di impugnazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 53 del 03.01.2014

La procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado per il presente grado di giudizio, senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell'art. 83 ult.c. cod. proc. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 11 del 02.01.2014

Qualora la parte destinataria della notifica risulti nella relata indicata con nome diverso, ma il tenore dell'atto notificato manifesti in modo chiaro ed evidente a chi quell'atto è effettivamente destinato, e a tale persona il consegnatario sia legato da idoneo rapporto atto a legittimare la ricezione, l'incongruenza concreta un mero errore materiale che non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 2 del 02.01.2014

La fissazione del termine di cui al comma 5 dell'art. 183 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge n. 353/1990 (vigente fino al 1 marzo 2006), consentiva ad entrambe le parti solo la successiva precisazione e modificazione delle domande,

eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande, con ampliamento della materia del decidere.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili:**
sentenza n. 27846 del 12.12.2013

A norma dell'art. 39 comma 1 cod. proc. civ., qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, pende davanti al giudice dell'impugnazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili:**
sentenza n. 26938 del 02.12.2013

La sentenza pronunciata da un giudice diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., e il vizio può esser fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 161 comma 1 cod. proc. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili:**
sentenza n. 26284 del 25.11.2013

Va riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato per gravi ritardi nel deposito di numerose sentenze con punte di 100-200 giorni.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili:**
sentenza n. 26278 del 25.11.2013

L'ordinanza con la quale la Corte di cassazione disponga, in udienza pubblica o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione del ricorso o l'integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti costituite rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura della cancelleria.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 25778 del 15.11.2013

In tema di notificazione a società munita di personalità giuridica che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi addetta anche alla sede della società medesima, e pertanto abilitata a ricevere l'atto a norma dell'art. 145 comma 1 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che essa sia o meno dipendente di detta destinataria o legata ad essa da altro rapporto giuridico.

~ **Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Sezione VIII:**
sentenza del 14.11.2013 – Causa C-478/12

Nel caso di contratto di viaggio concluso da un consumatore con un agente di viaggio che opera via internet e che ha sede in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del consumatore, il regolamento n. 44/2001 è applicabile anche se il consumatore deve agire nei confronti di un tour operator che ha sede nello Stato del consumatore, del quale si è avvalso l'agente di viaggio.

~ **Tribunale di Roma – Sezione XIII:**
ordinanza del 04.11.2013

L'art. 185 – bis cod. proc. civ., nella formulazione derivante dal DL 69/2013 come modificato dalla legge di conversione 98/2013, che prevede il potere del giudice di formulare una proposta transattiva o conciliativa, trattandosi di norma processuale, deve ritenersi applicabile ai processi pendenti in virtù del principio *tempus regit actum* dal giorno della sua entrata in vigore.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 24112 del 24.10.2013

È nulla la procura apposta in calce al mandato contenuto nella comparsa di riassunzione qualora sia stata rilasciata dal legale rappresentante di una persona giuridica con sottoscrizione illeggibile e il nominativo dell'autore della sottoscrizione non risulti né dal testo dell'atto né dal mandato.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 23960 del 22.10.2013

Una servitù di uso pubblico su una strada può sorgere anche per effetto della *dicatio ad patriam* che consiste nel mero fatto giuridico che il

proprietario mette volontariamente (nel senso che occorre la volontà dell'atto, eventualmente desumibile anche da *facta concludentia*, pure se non è necessaria la volontà degli effetti), con carattere di continuità, una cosa propria a disposizione del pubblico e di assoggettarla all'uso correlativo, al fine di soddisfare una esigenza comune ai membri di tale collettività *uti cives*, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata per un ragionevole lasso di tempo può comportare l'assunzione da parte del bene di caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 23921 del 22.10.2013

La capacità espansiva del giudicato posa sui seguenti elementi: a) che due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico; b) che uno di essi sia stato definito con sentenza passata in cosa giudicata; c) che sussista un punto fondamentale comune a entrambe le cause, formante la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza definitiva, sicché ne risulti precluso il riesame nell'altra causa. In difetto della unitarietà del rapporto giuridico - quindi - non è possibile la estensione del giudicato, ancorché la seconda lite richieda accertamenti di fatto già avvenuti nella prima, poiché l'efficacia oggettiva del giudicato non può investire singole questioni di fatto o diritto. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 23921 del 22.10.2013

In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto della premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato, e ciò anche se il successivo giudizio

abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il *petitum* del primo giudizio. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 23893 del 22.10.2013

Il limite al potere del giudice d'appello di dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa di quella data dal giudice di primo grado, o prospettata dalle parti, trova un limite nell'obbligo di lasciare inalterati il *petitum* e la *causa petendi* della domanda e di non introdurre nuovi elementi di fatto.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 22821 del 07.10.2013

Il principio di ultrattività del rito postula che ove il giudice abbia trattato la causa secondo quello erroneamente adottato, implicitamente ritenendo che il rito in concreto eseguito sia quello prescritto, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 22759 del 04.10.2013

Nel giudizio innanzi al giudice di pace, qualora la domanda avente ad oggetto un risarcimento dei danni sia stata proposta con l'espressa indicazione della quantificazione del danno in €. 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta nei limiti della competenza del giudice adito, deve escludersi che la stessa sia contenuta nel limite di cui all'art. 113 cod. proc. civ. per la decisione secondo equità.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 22753 del 04.10.2013

La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello: deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile nel corso nel giudizio solo qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 22751 del 04.10.2013

La notificazione dell'atto di impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia, è valida ed efficace, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 22647 del 03.10.2013

Il giudice può pervenire a una compensazione parziale delle spese per onorari e non per gli esborsi per consulenza tecnica, in ragione della finalità propria della consulenza, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, così che l'attività dell'ausiliario deve ritenersi resa nel generale interesse della giustizia e nell'interesse comune delle parti.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 22591 del 03.10.2013

La censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 22590 del 03.10.2013

Il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 21158 del 17.09.2013

Il requisito delle novità di un documento alla stregua dell'art. 345 comma 3 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella del 1990, va apprezzato

in relazione alla sua avvenuta o non avvenuta esibizione in primo grado, senza che abbia rilevanza la circostanza che la parte avrebbe potuto o non avrebbe potuto esibirlo in prima istanza.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 21591 -del 20.09.2013

Nel procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, la comparizione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense per la discussione del ricorso è un'attività del professionista incolpato che si collega alla personale posizione di questi come soggetto sottoposto alla giurisdizione disciplinare all'esercizio dell'attività professionale, ma. Ne consegue che la decisione dell'incolpato di non comparire, giustificata per la dichiarata partecipazione ad una astensione collettiva dalle udienze, integra una mera scelta personale e l'omesso rinvio dell'udienza non integra una violazione del diritto di difesa.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 21591 -del 20.09.2013

Nel procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, la comparizione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense per la discussione del ricorso è un'attività del professionista incolpato che si collega alla personale posizione di questi come soggetto sottoposto alla giurisdizione disciplinare all'esercizio dell'attività professionale, ma. Ne consegue che la decisione dell'incolpato di non comparire, giustificata per la dichiarata partecipazione ad una astensione collettiva dalle udienze, integra una mera scelta personale e l'omesso rinvio dell'udienza non integra una violazione del diritto di difesa.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 21117 del 16.09.2013

L'incolpevolezza dell'istante nel vano esito del primo tentativo di notificazione del ricorso per cassazione, e la mancanza di un'apprezzabile soluzione di continuità tra le attività diligentemente compiute comportano la sostanziale unicità del procedimento notificatorio, con conseguente utile effetto al momento iniziale, segnato dalla prima consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 20401 del 05.09.2013

Ai sensi dell'art. 348 comma 1 cod. proc. civ., non può essere dichiarato improcedibile l'appello se l'appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., ha depositato, all'atto dell'iscrizione a ruolo, la velina dell'atto di appello in corso di notificazione priva della relata di notifica, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l'originale dell'atto notificato conforme alla velina.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 20144 del 03.09.2013

In tema di azione di regolamento di confini, le posizioni dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 20144 del 03.09.2013

L'azione di rivendicazione presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio diverso ed incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 18906 del 08.08.2013

La determinazione degli onorari dell'avvocato e degli onorari e diritti del procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 18427 del 01.08.2013

L'errore sulle generalità del convenuto o dell'appellato, contenuto nella citazione in giudizio

di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 16611 del 03.07.2013

Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate per la prima volta in comparsa conclusionale, avente la sola funzione di esporre e illustrare le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le conclusioni già precisate davanti al giudice istruttore.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I penale:**
sentenza n. 16603 del 03.07.2013

In tema di interruzione del processo, eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione d'udienza, il rapporto processuale è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando l'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, che opera in termini oggettivi ed è valido, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., quando contenga elementi sufficienti a individuare il giudizio che si intende far proseguire.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 14860 del 13.06.2013

La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 14535 del 10.06.2013

La liquidazione delle spese processuali costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per

violazione dei minimi tariffari, nel qual caso la violazione deve essere dedotta con riferimento alle singole voci e anche agli importi considerati, così da consentire alla Corte il controllo senza l'esame degli atti, trattandosi di *error in iudicando*.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 14116 del 04.06.2013

In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 11985 del 16.05.2013

La nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del corso di essa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 11950 del 16.05.2013

Il giudice d'appello che riforma in tutto o in parte la sentenza deve provvedere a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi, anche se la statuizione delle spese non sia stata investita nello specifico motivo di appello. La riforma anche parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito le spese, con la conseguenza che deve rinnovare totalmente la regolamentazione di tali spese alla stregua dell'esito finale della lite.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 11689 del 15.05.2013

In caso di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti per intero o parzialmente. La

compensazione delle spese è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto a indicare esplicitamente in motivazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:
sentenza n. 11542 del 14.05.2013**

Nel vigente sistema processuale il potere incondizionato di qualificazione della domanda è consentito solo al giudice di primo grado. Al giudice d'appello non è permesso di mutare d'ufficio la qualificazione ritenuta dal primo giudice, a meno che questa non sia oggetto di impugnazione esplicita o implicita.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:
sentenza n. 10885 del 08.05.2013**

Qualora la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado venga chiesta al giudice di appello con uno specifico motivo di impugnazione che contenga anche la richiesta di riforma della sentenza, il giudice di appello deve riesaminare anche il merito della statuizione impugnata.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:
sentenza n. 10579 del 07.05.2013**

Quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare in causa un terzo senza l'osservanza del precetto di cui all'art. 269 comma 2 cod. proc. civ., la decadenza verificata deve essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d'ufficio dal giudice nella prima udienza nuovamente fissata. Qualora il giudice, in detta udienza, conceda un termine per la chiamata per un'altra udienza successiva, il terzo chiamato in causa non può eccepire l'irritualità dell'esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili:
sentenza n. 9407 del 18.04.2013**

L'art. 342 cod. proc. civ., nel testo quale sostituito dall'art. 50 Legge n. 353/1990 e prima dell'ulteriore modifica di cui all'art. 54 comma 1 lettera Oa) DL 83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012, non richiede che, in ragione del richiamo

dell'art. 163 cod. proc. civ., l'atto di appello debba contenere anche lo specifico avvertimento di cui all'art. 163 comma 3 numero 7, atteso che tale avvertimento si riferisce solo al regime di decadenze del giudizio di primo grado e che non è possibile estendere la prescrizione di tale avvertimento in assenza di un'espressa previsione di legge.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:
sentenza n. 9456 -del 18.04.2013**

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito che, ove abbia l'intenzione di non riconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di dare conto delle ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, anche se non si presenta come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, dispensa la controparte dall'onere della prova.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:
sentenza n. 9359 del 17.04.2013**

Le preclusioni processuali per cui all'udienza tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, e, ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi in quest'ultima, non gli è consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, né chiamare in causa un terzo, non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace.

~ **Corte di Cassazione - Sezione II civile:
ordinanza n. 8909 del 11.04.2013**

La correlazione logica che pone uno o più fatti acquisiti in causa, come la manifestazione implicita di un altro fatto da provare si definisce "presunzione", che può essere applicata d'ufficio solo dal giudice, perché costui ha il potere e il dovere di ricostruire la vicenda in controversia e di valutare gli elementi di causa in funzione della loro probatorietà.

~ **Corte di Cassazione - Sezione II civile:
ordinanza n. 8781 del 10.04.2013**

In tema di prova per presunzioni, la relazione inferenziale tra il fatto noto e quello ignoto non deve porsi con carattere di necessità ma di consequenzialità ragionevolmente possibile e verosimile secondo un criterio di normalità causale.

~ **Corte di Cassazione - Sezione II civile:
ordinanza n. 8781 del 10.04.2013**

In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non devono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un solo elemento purché grave e preciso, dovendo il requisito della concordanza ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:
sentenza n. 7658 del 27.03.2013**

L'articolo 82 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore non può ritenersi tacitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, in quanto questo si limita ad indicare soltanto la persona nei cui confronti la notifica deve essere effettuata, ma non il luogo in cui deve essere eseguita. Inoltre questo articolo trova applicazione in caso di esercizio dell'attività fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, e quindi in caso di giudizio innanzi alla Corte d'appello se l'avvocato risulta essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello dove cade la sede della Corte d'appello.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:
sentenza n. 7466 -del 25.03.2013**

La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e 445 del Cpp – anche se non comporta un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile include un'ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può elidere il rilievo senza una motivazione adeguata. (I giudici del merito, ha evidenziato la Suprema corte, nel rigettare il ricorso, partendo dall'ipotesi di responsabilità del ricorrente per il delitto di falso

giuramento, da ritenersi affermata in sede penale in virtù della equiparazione tra patteggiamento e sentenza di condanna, hanno diffusamente valutato gli elementi di prova che si ricavano dal processo penale, con adeguata e logica motivazione delle ragioni che rendevano non credibili le contrarie spiegazioni che il ricorrente aveva dato per giustificare la propria condotta). (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:
sentenza n. 7466 del 25.03.2013**

La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. - pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:
sentenza n. 7471 del 25.03.2013**

In tema di prova per presunzioni il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due momenti necessari: in primo luogo occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:
sentenza n. 7335 del 22.03.2013**

Il ricorrente non può dolersi, in sede di ricorso per cassazione, della mancata considerazione - da parte del giudice di appello - delle critiche rivolte all'operato del CTU nella comparsa conclusionale del grado di appello: tali osservazioni critiche alla consulenza non possono essere formulate in comparsa conclusionale e quindi, se ivi contenute, non possono essere esaminate dal giudice, perché in tal modo rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**

sentenza n. 7335 del 22.03.2013

Le conclusioni assunte dal consulente tecnico sono impugnabili con ricorso per cassazione unicamente qualora le censure a esse relative siano state tempestivamente prospettate avanti al giudice di merito, alla stregua di quanto si evinca dalla sentenza impugnata ovvero dall'atto del procedimento di merito, ove le stesse risultino essere state formulate e vengano espressamente indicate nel motivo di ricorso, in modo che al giudice di legittimità risultino consentiti il controllo della relativa veridicità e la valutazione della decisività della questione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 7335 -del 22.03.2013

Il ricorrente non può lamentare in sede di ricorso per cassazione, il fatto che non sono state considerate - da parte del giudice di appello - delle critiche rivolte all'operato del consulente tecnico d'ufficio nella comparsa conclusionale del grado di appello. Le osservazioni critiche alla consulenza - infatti - non possono essere formulate in comparsa conclusionale quindi se ivi contenute non possono essere esaminate dal giudice, perché in tale modo esse sfuggono al contraddittorio e al dibattito processuale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 7277 del 22.03.2013

L'estinzione della società (anche di persone) a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese determina, processi in corso nei confronti dell'ente, la applicazione delle regole generali dettate dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., poiché essa costituisce vicenda equiparabile alla morte della persona fisica.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 6562 del 14.03.2013

L'impugnazione parziale importa acquiescenza al capo di rigetto non impugnato ai sensi dell'art. 329 comma 2 cod. proc. civ.: detta presunzione, fondandosi sulla interpretazione della volontà della parte appellante, deve essere esclusa qualora il giudice del merito ravvisi elementi per ritenere che, nonostante la materiale omissione, la parte

appellante abbia inteso impugnare il capo della sentenza di primo grado di rigetto di tali domande.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 6550 del 14.03.2013

Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e può limitarsi a riproporle; la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione a una domanda, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della domanda.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili:**
sentenza n. 6070 del 12.03.2013

Deve essere dichiarata inammissibile l'azione giudiziaria intrapresa dalla, o esercitata contro, la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese. Se l'estinzione intervenga in pendenza di giudizio, questo verrà interrotto ai sensi degli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., e potrà proseguire o essere riassunto da parte o nei confronti dei soci.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
ordinanza n. 5692 del 07.03.2013

In base al principio fissato dall'art. 336 comma 1 cod. proc. civ., la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione *ex lege* della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n.5380 del 05.03.2013

L'acquiescenza della sentenza, preclusiva dell'impugnazione, consiste nell'accettazione della sentenza, e cioè nella manifestazione della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in modo espresso che tacito: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può dirsi sussistente quando l'interessato ha posto in essere atti dai quali sia possibile desumere in maniera precisa e univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quali non si riconoscono

nell'adeguamento alla statuizione di una sentenza esecutiva, potendo da tale comportamento desumersi unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata e altri più gravi pregiudizi.

~ **Tribunale di Padova - Sez. distaccata di Este:
ordinanza 28.02.2013**

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 comma 4 in relazione all'art 82 comma 1 cod. proc. civ., nella parte in cui, nelle cause di competenza del giudice di pace di valore non superiore a euro 1.100, limita la discrezionalità del giudice nel liquidare le spese legali al valore della domanda: tale previsione infatti espone la parte vittoriosa a una soccombenza di fatto.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:
sentenza n. 4792 del 26.02.2013**

L'inosservanza della previsione contenuta nell'art. 125 comma 1 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 4 comma 8 del d.l. n. 193 del 2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 24 del 2010, non è causa di nullità del ricorso, non essendo tale conseguenza espressamente comminata dalla legge e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:
sentenza n. 4364 del 21.02.2013**

Quando né nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, né dalla procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita, perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile, l'incertezza sulla persona del conferente rende invalida la procura e inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ., sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di legale rappresentante a una ben individuata persona fisica.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**

sentenza n. 3642 del 14.02.2013

La vittima di un sinistro stradale è titolare di un interesse giuridico, personale, concreto e attuale che legittima la sua partecipazione al giudizio avente a oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro e la circostanza che abbia dichiarato di essere stata risarcitoria dalla compagnia assicuratrice non fa venire meno la sua incapacità a testimoniare ai sensi dell'articolo 246 del Cpc. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:
sentenza n. 3567 del 13.02.2013**

L'eventuale confessione, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritto dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e come tale litisconsorte necessario, nel giudizio contro l'assicuratore della responsabilità civile, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confidente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733 comma 3 cod. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:
sentenza n. 3544 del 13.02.2013**

L'art. 336 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 48 della Legge n. 353 del 1990, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente.

~ **Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili:
sentenza n. 3033 del 08.02.2013**

È onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali si basa il proprio gravame o comunque attivarsi anche ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ. perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello.

~ **Corte di Cassazione - Sezione II civile:
sentenza n. 2830 del 06.02.2013**

Il processo sospeso o interrotto è validamente riassunto, oltre che con comparsa o con ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, anche con citazione della parte a udienza fissa, purché questo atto sia corredato di tutti i requisiti formali necessari, soggettivi e oggettivi, per riattivare il rapporto processuale quiescente a norma dell'articolo 297 del Cpc, (notificazione alla controparte - prima dello spirare del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio - di un atto contenente tale in equivoca volontà, riferimento esplicito alla precedente fase processuale da ricongiungere, indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta, ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa). In tale caso, all'atto della costituzione del procuratore della parte, il cancelliere è tenuto a riattivare il processo quiescente inserendo la causa nel ruolo dell'udienza fissata davanti all'originario giudice istruttore e non può procedere a una nuova iscrizione del procedimento nel ruolo generale - pena la nullità dell'atto e di tutti quelli a esso successivi - promuovendo, conseguentemente la designazione di un nuovo (e in ipotesi diverso) giudice istruttore e incardinando così un (formalmente) autonomo giudizio. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione - Sezione VI civile:
ordinanza n. 2828 del 06.02.2013**

La notificazione del ricorso per cassazione a un'amministrazione dello Stato eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale è nulla e non inesistente, sì che ove l'amministrazione non si sia costituita in giudizio deve ordinarsi il rinnovo della notificazione stessa presso l'Avvocatura generale.

~ **Corte di Cassazione - Sezione II civile:
sentenza n. 2830 del 06.02.2013**

Nel procedimento avanti al Giudice di pace, l'art. 319 cod. proc. civ. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza: il convenuto può quindi considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione. Inoltre, non si distingue l'udienza di prima comparizione da quella di prima trattazione: ne deriva che all'udienza che venga tenuta successivamente è precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale.

~ **Corte di Cassazione - Sezione II civile:
sentenza n. 2662 del 05.02.2013**

L'omissione nel dispositivo di una sentenza d'appello della condanna alla restituzione della somma versata in esecuzione di una pronuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva si qualifica come mero errore materiale, emendabile con il rimedio della correzione, piuttosto che con il ricorso per cassazione, riaffermando implicitamente la necessità di una statuizione di condanna per procedere al recupero coattivo di quanto versato in esecuzione della sentenza riformata.

~ **Corte di Cassazione - Sezione III civile:
sentenza n. 2641 del 05.02.2013**

Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria.

~ **Corte di Cassazione - Sezione II civile:
sentenza n. 2207 del 30.01.2013**

L'organo rappresentativo di un ente pubblico non territoriale può stare in giudizio senza necessità di autorizzazione da parte dell'organo deliberante (ove esistente) salva diversa specifica previsione legale o statutaria. Ne deriva che è onere del ricorrente, il quale deduca l'irregolare costituzione dell'ente pubblico non territoriale per mancata produzione della delibera autorizzativa, provare che lo statuto dell'ente contenga una simile previsione.

~ **Corte di Cassazione - Sezione I civile:
sentenza n. 22957 del 13.12.2012**

A norma dell'art. 145 comma 1 cod. proc. civ., la notifica alla persona fisica che rappresenta la

persona giuridica può avvenire alternativamente con la notificazione presso la sede della società ovvero - quando nell'atto da notificare ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale - con la notificazione ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. Deve ritenersi inoltre possibile la notifica all'amministratore della persona giuridica a mezzo posta ex art. 149 cod. proc. civ.

~ **Corte di Cassazione - Sezione I civile:
sentenza n. 22957 del 13.12.2012**

La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 comma 1 cod. proc. civ. non attiene al merito della controversia e, pertanto, può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la parte istante, sovente solo al termine dell'istruttoria, è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l'entità del danno.

~ **Corte di Cassazione - Sezione I civile:
sentenza n. 22957 del 13.12.2012**

A norma dell'articolo 145, comma 1, del Cpc, nel testo dettato dall'articolo 2 della legge n. 263 del 2005, la notifica alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica può avvenire alternativamente con la notificazione presso la sede della società ovvero - quando nell'atto da notificare ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale - con la notificazione ai sensi degli articoli 138, 139 e 141 del Cpc. Inoltre, mancando un espresso divieto di legge, deve ritenersi possibile la notifica all'amministratore della persona giuridica a mezzo posta, ai sensi dell'articolo 149 del codice di procedura civile. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:
ordinanza n. 22276 del 07.12.2012**

La competenza a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita ex art. 645 cod. proc. civ. al giudice che emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione. Ne deriva che nel caso dia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella

relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:
sentenza n. 21996 del 06.12.2012**

L'art. 347 comma 1 cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella dell'art. 171 cod. proc. civ., la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:
sentenza n. 21996 del 06.12.2012**

Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello. Tale adempimento può avvenire anche depositando in cancelleria una semplice copia, quando nel termine l'attore non sia ancora entrato in possesso dell'originale dell'atto notificato.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:
sentenza n. 21595 del 03.12.2012**

La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, c. 1, c.c.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito un'innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, c. 1, cpc, la quale stabilendo che la rinnovazione della citazione impedisce la

decadenza', non ha intesi riferirsi all'istituto della prescrizione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 21590 del 03.12.2012

La nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione a una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 22910 del 13.11.2012

La motivazione *per relationem* ad altra sentenza è legittima se il giudice di appello esprima - sia pure in modo sintetico - le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto.

~ **Corte di Cassazione - Sezione I civile:**
sentenza n. 17919 del 18.10.2012

Qualora nell'atto di appello manchi l'avvertimento di cui all'art. 163 c. 3 n. 7 cod. proc. civ., sia nel caso in cui l'appellante provveda di sua iniziativa o per ordine del giudice a una nuova notifica con la correzione degli elementi mancanti, sia in quello equivalente in cui la controparte si sia regolarmente costituita, detta costituzione del convenuto sana la nullità con effetto retroattivo, valendo a escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

~ **Corte di Cassazione - Sezione III Civile:**
sentenza n. 17897 del 18.10.2012

L'articolo 348 cod. proc. civ. esclude in ogni caso la possibilità di una ritardata costituzione di una delle parti o l'applicazione dell'istituto dell'estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell'altra

parte. I due termini di costituzione, fissati per l'appellante e per l'appellato, sono indipendenti l'uno dall'altro e ciascuna parte è tenuta a osservare il proprio.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 17029 del 05.10.2012

L'omessa riproposizione, nell'udienza di precisazione delle conclusioni, di una domanda formulata nel corso del giudizio implica una presunzione di abbandono dell'istanza non riproposta che, fondandosi sull'interpretazione della volontà delle parti, può essere vinta solo da specifici elementi sintomatici di una contraria volontà della parte.

~ **Corte di Cassazione - Sezione I civile:**
ordinanza n. 16760 del 02.10.2012

L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ., e tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.

~ **Corte di Cassazione - Sezione VI civile:**
ordinanza n. 16679 del 01.10.2012

La notificazione dell'atto di impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante la consegna di una sola copia, è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 16673 del 01.10.2012

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165 c. 1 cod. proc. civ., la riduzione a metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione

inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, c. 1 cod. proc. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 16669 del 01.10.2012

Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore - che è facoltativo nella fase di introduzione del giudizio - una volta instaurato dà luogo a un litisconsorzio processuale che diventa necessario nei gradi impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore, sicché il giudice d'appello è tenuto ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 16669 del 01.10.2012

L'art. 1945 cod. civ. laddove consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale per ciò stesso non gli consente di opporre eccezioni che il debitore principale non potrebbe opporre, perché coperte da giudicato.

~ **Corte di Cassazione - Sezione I Civile:**
sentenza n. 16664 del 01.10.2012

L'omessa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si deduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti della causa, non rilevabili aliunde, e specificamente indicati dalla parte interessata.

~ **Corte di Cassazione - Sezione II Civile:**
sentenza n. 16588 del 28.09.2012

Le eccezioni vietate in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., comma 2, sono solo quelle in senso proprio, ovvero non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti da acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 16549 del 28.09.2012

Al fine di stabilire se sussista o meno violazione degli obblighi professionali da parte del notaio che esegua visure ipotecarie preordinate alla stipulazione dell'atto di compravendita, in presenza di uno sviamento nella registrazione della formalità determinata da un errore del Conservatore, è riservata al giudice di merito la valutazione dell'ambito della diligenza esigibile dal professionista che non ha individuato ipoteche a carico dell'alienante.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 16517 del 28.09.2012

La formazione di cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 16293 del 25.09.2012

Non costituisce domanda nuova ed è quindi proponibile in appello la mera variazione quantitativa del *petitum* dipendente o da una normativa sopravvenuta o da un evento anche esso sopravvenuto e necessariamente collegato a quello iniziale, tanto più quando esso sia addebitabile all'autore dell'originario illecito.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 16262 del 25.09.2012

Nel nuovo quadro delle autonomie locali spetta in via esclusiva al presidente della provincia il potere di conferire la procura alle liti al difensore del libero foro, senza necessità di autorizzazione della giunta provinciale. Trattasi comunque di principio non inderogabile.

~ **Corte di Cassazione - Sezione II civile:**
sentenza n. 15849 del 20.09.2012

La disposizione di cui all'art. 292 cod. proc. civ. va applicata anche alle comparse contenenti l'appello incidentale, ponendosi in tale situazione l'esigenza di rispetto del principio del contraddittorio, onde consentire al contumace di prendere conoscenza dell'appello incidentale a tutela del suo diritto di difesa.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 15637 del 18.09.2012

In tema di proprietà, tra gli elementi che possono essere utilizzati ai fini dell'identificazione del bene, i dati catastali non hanno valore di prova, ma soltanto di indizi: possono assumere rilevanza probatoria solo se sono espressamente richiamati nell'atto di acquisto o se non sono contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 15086 del 10.09.2012

Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti e ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 14939 del 06.09.2012

Perché il giudicato esterno, che è rilevabile d'ufficio, possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza completa della motivazione, recante il relativo attestato di cancelleria, ex art. 124 disp. att. Cod. proc. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 14934 del 06.09.2012

Nel caso di richiesta all'ufficiale giudiziario di notifica dell'impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l'attività nell'ambito della circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con la indicazione del "domicilio professionale" o della "sede dell'ufficio" del

procuratore e l'accertamento di esso costituisce un adempimento preliminare che non può essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con previo riscontro di esso presso l'albo professionale degli iscritti e nel quale il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 14764 del 03.09.2012

La consumazione dell'impugnazione, mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione di proporre una successiva, non esclude, fatti salvi determinati limiti, che, dopo la proposizione di un'impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
ordinanza n. 14724 del 30.08.2012

Le dichiarazioni rese dalla parte interrogata non possono costituire prova a favore di chi le rende ma solo a carico dello stesso, ove integrino gli estremi della confessione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 14714 del 30.08.2012

La facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali è un potere discrezionale del giudice che non è tenuto a motivare il mancato uso di questa facoltà. Inoltre l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice e non è sindacabile dalla Suprema corte, con l'unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
ordinanza n. 14709 del 29.08.2012

Nel caso in cui nel giudizio di opposizione a D.I. emesso dal giudice di pace sia proposta dall'opponente una domanda di accertamento di un controcredito eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice e di condanna al residuo dopo la compensazione, il giudice di pace è tenuto a separare le due cause trattenendo quella

relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
ordinanza n. 14652 del 27.08.2012

Il CTU può chiedere informazioni a terzi e alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice. Il CTU, inoltre, nella verbalizzazione di siffatte informazioni in quanto ausiliario del giudice ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni, fa fede fino a querela di falso.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 13374 del 27.07.2012

Non è estraneo al processo di merito quel soggetto che, pur apparentemente rappresentato da un *falsus procurator*, che ha istituito un giudizio in suo nome, sia stato coinvolto nella decisione della causa con una pronuncia di condanna.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 10946 del 28.06.2012

Il potere del giudice di secondo grado, di dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado, è soggetto a una duplice condizione: a) che la definizione giuridica data al rapporto dai primi giudici non risolva una specifica disputa tra le parti sul punto; b) che il nuovo inquadramento giuridico sia avvenuto rimanendo inalterati il *petitum* e la *causa petendi*.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 10617 del 26.06.2012

Il giudice di appello è libero di dare al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data dal primo giudice. Il nuovo inquadramento giuridico deve avvenire nell'ambito delle questioni oggetto del gravame e rimanendo inalterati il *petitum* e la *causa petendi*.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**

sentenza n. 9431 del 11.06.2012

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, il principio consolidato, secondo cui la notifica della sentenza al procuratore domiciliatario per la parte equivale a quella effettuata alla parte presso il procuratore domiciliatario, non può estendersi all'ipotesi in cui la notifica sia effettuata alla parte, domiciliata per la carica, nello stesso domicilio del difensore, in assenza di qualunque richiamo nella notificazione al procuratore domiciliatario.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 8165 del 23.05.2012

Affinché un'area privata possa ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio è necessario che l'uso avvenga a opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati *uti cives*, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non *uti singuli*, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato. Deve, pertanto, escludersi l'uso pubblico del passaggio quando questo venga esercitato soltanto dai proprietari di determinati immobili in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi e da coloro che abbiano occasione di accedere a essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
ordinanza n. 6689 del 03.05.2012

Al fine di stabilire la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale, occorre considerare non soltanto le statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche le enunciazioni contenute nella motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione, di cui l'esigenza di acquisire la copia della pronuncia, comprensiva della motivazione, una volta che dalla sentenza impugnata sia stata compiuta una interpretazione, del giudicato contestato in sede di legittimità. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
ordinanza n. 5050 del 29.03.2012

In tema di effetti del giudicato penale nel giudizio per responsabilità disciplinare, l'efficacia di giudicato delle sentenze di applicazione della pena

su richiesta delle parti (patteggiamento) deve intendersi limitata all'accertamento dell'insussistenza, allo stato, delle cause di non punibilità ovvero di estinzione del reato di cui all'articolo 129 del Cpp cui è sottesa anche l'esistenza di elementi sufficienti a giustificare l'inizio dell'azione penale e non impedisce, nel giudizio civile per responsabilità disciplinare, un'istruttoria probatoria che vada al di là del limitato accertamento contenuto nella sentenza penale. In pratica mentre legittimamente il procedimento disciplinare può essere avviato contestando la condotta oggetto di imputazione nel giudizio penale conclusosi con sentenza di applicazione della pena a richiesta, l'ambito del giudicato penale non impedisce di svolgere nel giudizio civile vertente sulla responsabilità disciplinare le difese tendenti all'accertamento di elementi di fatto che non contrastino con il giudicato penale. (Nella specie, in applicazione del riferito principio è stata confermata la pronuncia della Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie che aveva inflitto a un medico anestesista la sanzione disciplinare della radiazione, atteso che aveva tratto la prova della responsabilità disciplinare dalle risultanze istruttorie del processo penale. Ciò si era avvalso dell'accertamento compiuto dal giudice penale e consacrato nella sentenza di patteggiamento, per addivenire a una propria valutazione di tali fatti in sede disciplinare). (M. Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
ordinanza n. 4815 del 26.03.2012

Affinché il giudicato esterno - che è rilevabile d'ufficio - possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria. (In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha ritenuto che correttamente il giudice a quo non aveva preso in esame le risultanze di una sentenza resa in altro giudizio prodotta in causa tenuto presente che la stessa era priva dell'attestazione di cancelleria ex articolo 124 delle disposizioni di attuazione del Cpc, della intervenuto suo passaggio in giudicato). (M. Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
ordinanza n. 26466 del 09.12.2011 + sentenza n. 15483 del 11.06.2008

Ogni volta che si dispone la compensazione delle spese processuali è necessario un adeguato supporto motivazionale, con il limite che le spese non possono mai essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. (Nel caso di specie, la parte vincente la causa non può essere costretta a pagare parte solo perché il magistrato ritiene di compensarle per “motivi di opportunità”, in quanto si tratta di una motivazione solo apparente).

~ **Corte di Cassazione – Sezioni III civile:**
sentenza n. 25568 del 30.11.2011

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. cod. civ., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili:**
sentenza n. 23299 del 09.11.2011

L'impugnazione proposta oltre l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini, deve ritenersi proposta nel termine fissato dall'art. 327 cod. proc. civ. e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dal comma 1 dell'art. 330 cod. proc. civ. e non personalmente alla parte, come invece previsto dal comma 3 di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre suddetto termine.

~ **Corte di Cassazione - Sezione II civile:**
sentenza n. 25350 del 02.12.2009

La notificazione è affetta da nullità (sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento

risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 22022 -del 28.10.2010

Delle massime d'esperienza, il giudice è tenuto ad avvalersi, come regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove, che l'argomentazione di tipo presuntivo, (o nozioni di comune esperienza), da intendersi come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socioeconomici. Il mancato ricorso ad esse, incidendo sulla valutazione del fatto, è suscettibile di essere apprezzato sotto il profilo del vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non applicava la massima d'esperienza secondo cui il consumo di un prodotto farmaceutico tende, a parità di condizioni, a diminuire a fronte del suo aumento di prezzo, aveva rigettato il motivo d'appello con il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il CIPE chiedevano la riduzione del risarcimento liquidato in primo grado in favore di una casa farmaceutica per l'omessa pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'aumento del prezzo di un farmaco già commercializzato, non avendo il giudice del gravame neppure considerato che il creditore - onerato della relativa prova, giacché attinente alle conseguenze patrimoniali da lucro cessante - non aveva provato l'assenza sul mercato di farmaci di analoga efficacia terapeutica ovvero che il nuovo prezzo del farmaco in questione si allineava, comunque, a quelli medi di altri farmaci analoghi).

~ **Corte di Cassazione – Sezione U civile:**
sentenza n. 5160 del 04.03.2009

Anche se la comparsa di risposta viene spedita per posta, è comunque valida la costituzione del convenuto davanti al giudice di pace. L'invio degli atti di costituzione a mezzo posta, ove pure non sia consentito, può raggiungere in ogni caso lo scopo che è proprio del deposito mediante la presentazione al cancelliere, se questi – una volta riscontrata la presenza degli atti di cui all'art. 319 c.p.c. – non si rifiuti di procedere all'inserimento nel fascicolo. Pertanto, la circostanza che non vi sia stato un deposito mediante contatto diretto fra

depositante e cancelliere degrada a mera irregolarità priva di effetti sugli atti processuali successivi.

~ **Corte di Cassazione – Sezione U civile:**
sentenza n. 5160 del 04.03.2009

L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione – realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardano un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. Civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 15483 del 11.06.2008

E' legittima motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d'appello allorché la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

~ **Corte d'Appello di Napoli– Sezione III:**
sentenza n. 2597 del 27.06.2008

La costituzione di parte civile nel processo penale di falso non implica alcuna rinuncia all'azione civile di falso. Infatti, il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi all'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono sostanzialmente differenti tra loro: il primo tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione; il secondo, mira anche a identificare l'autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge. La querela di falso di cui all'articolo 221 del Cpc e la denuncia in sede penale hanno, quindi, sanzioni diverse, salvo l'obbligo del giudice civile di sospendere il giudizio civile sulla querela allorché sia iniziato il procedimento penale, in relazione al disposto di cui all'articolo 295 del Cpc e considerata l'efficacia propria della sentenza penale sul giudizio civile ai sensi dell'articolo 654 del codice di procedura penale.

~ **Corte di Cassazione - Sezione I civile:**
sentenza n. 621 del 15.01.2007

La notificazione è affetta da nullità (sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario.

~ **Corte di Cassazione - Sezione III civile:**
sentenza n. 14964 del 28.06.2006

L'omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 cod. proc. civ. di una delle domande proposte con atto di citazione implica soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa, sicché il giudice di merito deve accertare se sussistano elementi sufficienti per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni.

~ **Corte di Cassazione - Sezione III civile:**
sentenza n. 409 del 12.01.2006

Nell'ipotesi in cui il procuratore non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni, o presentandosi non le precisi o le precisi in modo generico, non si può desumere dalla suddetta comparsa, avente mera funzione illustrativa, alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte.

~ **Corte di Cassazione – Sezione U civile:**
sentenza n. 25032 del 28.11.2005

L'articolo 83 comma 3, del Cpc, che richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente, è osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture, sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce.

~ **Corte di Cassazione – Sezione Lavoro civile:**
sentenza n. 19576 del 29.09.2004

Nel rito del lavoro la tempestività dell'appello va riscontrata con riferimento alla data di deposito del ricorso introduttivo presso la cancelleria del giudice dell'impugnazione e non a quella della successiva notificazione, e quando il suddetto deposito sia avvenuto entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la successiva notificazione resta soggetta al disposto dell'art. 330 comma 1 cod. proc. civ., benché eseguita oltre l'anno dal deposito della sentenza.

~ **Corte di Cassazione - Sezione III civile:**
sentenza n. 4021 del 21.03.2001

L'incompetenza per materia deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne consegue che qual'ora l'incompetenza non sia eccepita o rilevata alla prima udienza di trattazione, non può esserlo nel successivo corso del processo, neppure se in relazione alla natura della controversia.

~ **Corte di Cassazione - Sezione Lavoro civile:**
sentenza n. 1537 del 03.02.2001

L'indicazione nella querela di falso degli elementi e delle prove della falsità è necessaria, ai sensi dell'art. 221, 2° comma, c.p.c., ai fini della validità formale della querela, che, in difetto di tali requisiti, risulta essere nulla. Detta norma si limita a richiedere, tuttavia, la sola indicazione delle prove e non anche la completa formulazione delle stesse, sicché nel caso in cui una prova testimoniale non sia stata formalmente articolata in separati capitoli già nell'atto introduttivo del giudizio di falso, non si ha nullità della querela, sempre che il querelante abbia sin dall'inizio del giudizio esattamente indicato le persone da esaminare ed i fatti sui quali la testimonianza è richiesta.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili:**
sentenza n. 226 del 25.05.2001

Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato, riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità

rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione - e la relativa pronuncia sia stata impugnata - il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.

a: gdp

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile :**
sentenza n. 3459 - del 20.02.2015

Sulla base dell'art. 343, comma 1, del Cpc, l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166 del Cpc; tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 5, del Cpc ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento, quindi il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato con riguardo alla data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile :**
sentenza n. 221 - del 12.01.2015

In sede di ricorso per cassazione non si può lamentare al giudice di appello di avere omissis la esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di

giudizio non ritenuti significativi in quanto a queste non è tenuto. Se il pervenuto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quella - tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie - che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, la motivazione è adeguata. Nel rispetto del combinato disposto dell'articolo 132, n. 4, del Cpc e degli articoli 115 e 116 del Cpc il giudice del merito non deve dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le ipotesi prospettategli, ma dare una motivazione logica e adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, oppure la loro insufficienza. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile :**
sentenza n. 880 - del 20.01.2015

Dal decreto legislativo n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, deriva rispetto alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal comma 3 dell'articolo 339 del Cpc, è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza e al difetto di radicale assenza della motivazione. Conseguentemente è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 339, comma 3, del Cpc, nel testo novellato dal ricordato decreto n. 40 del 2006, per violazione dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, sotto il profilo riguardante il fatto che che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace non rientrerebbero quelli anzidetti, poiché si basa su un erroneo presupposto interpretativo, atteso che tali motivi sono ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, pertanto la sentenza è sottratta al ricorso straordinario, in quanto sentenza in altro modo impugnabile.

b: appello

~ **Corte di Cassazione - sezione VI civile**
Ordinanza interlocutoria n.4176 del
16.02.2017

La questione del giudice competente in appello sui ricorsi contro le multe stradali approderà alle Sezioni unite della Cassazione secondo la Sesta sezione civile della stessa Corte, con l'ordinanza interlocutoria 4176/2017, depositata ieri. Il problema sorge dall'ultima modifica alle norme sui ricorsi contro le sanzioni stradali, rientrate nel passaggio al rito del lavoro stabilito dal Dlgs 150/2011 (articoli 6 e 7): mancano disposizioni espresse e complete riguardo agli appelli, tenendo conto che il Codice della strada prevede due vie alternative per i ricorsi contro i verbali: al Prefetto (articolo 203) e al Giudice di pace (articolo 204-bis).

~ **Corte di cassazione- S.U. penale:**
sentenza n. 46688 del 07.11.2016

Se il giudice d'appello rileva che l'appellante ha depositato una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base al complesso dei documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l'improcedibilità dell'appello. Tale deliberazione sanzionatorio ha come presupposto un comportamento colpevole della parte, cioè una condotta a essa imputabile sotto il profilo dell'inerzia o imprudenza, pertanto deve assegnare all'appellante stesso un termine per provvedere al deposito di una copia completa della decisione oggetto di gravame, solo in caso di inottemperanza a tale invito potrà giungere alla declaratoria di tipo sanzionatorio sopra richiamata.

~ **Corte di cassazione- S.U. penale:**
sentenza n. 46688 del 07.11.2016

Se l'atto di appello sia stato posto in essere dal difensore sulla base della procura rilasciatagli in primo grado non estesa al grado di appello, si verifica una situazione di nullità della procura. Se l'appellante produce una procura estesa a quel grado all'udienza ai sensi dell'articolo 350, secondo comma, del Cpc, la nullità suddetta risulta spontaneamente sanata in modo rituale dall'appellante, tenuto conto di quanto prevede l'articolo 182, secondo comma, del Cpc, nel testo introdotto dall'articolo 46 della legge 69/2009. Di

conseguenza la declaratoria, da parte del giudice d'appello, dell'inammissibilità dell'appello per difetto di procura, è erronea.

~ **Corte di cassazione- sezione II civile:**
sentenza n. 23412 del 17.11.2016

Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc, l'espone ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame può consistere anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile**
sentenza n. 19660 del 03.10.2016

il principio sancito dall'articolo 346 del Cpc, che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile**
sentenza n. 21540 del 25.10.2016

La decisione del Got (giudice onorario di tribunale) su materie riservate ai giudici togati integra una semplice irregolarità quindi non porta ad una sentenza nulla. Lo ha affermato la Cassazione rigettando un ricorso contro un tribunale in veste di giudice d'appello, di riforma di una sentenza del giudice di pace. la violazione della circolare del Csm sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, era fra i motivi di ricorso ma la Corte ha sottolineato che non è possibile per le circolari del Csm prevedere ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni I civile**
sentenza n. 17950 del 13.09.2016

Il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e giudizio di primo grado, in caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, che si è svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione, infatti non ricorrendo né la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli articoli 343 e 354 del Cpc, deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civile**
sentenza n. 19214 del 28.09.2016

Affinchè il giudice di appello - per ciò stesso investito dall'integrale riesame del merito della controversia - possa (e debba) compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza degli elementi istruttori acquisiti, basta che la parte soccombente impugni la sentenza lamentando la errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice. All'esito della valutazione suddetta, la accertata decisività di uno dei mezzi istruttori bene può condurre alla conclusione della sostanziale inutilità (dell'irrelevanza, anche in via astratta) del diverso mezzo ritenuto ammissibile e decisivo dal giudice a quo.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civile**
sentenza n. 19214 del 28.09.2016

Se l'appellante formuli delle argomentazioni che si contrappongono a quelle esposte nella decisione gravata e che siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico, deve ritenersi assolto quando l'onere di specificità dei motivi di appello, anche se non enunciati formalmente.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civile**
sentenza n. 18121 del 14.09.2016

Affinchè il giudice di appello - per ciò stesso investito dall'integrale riesame del merito della controversia - possa (e, anzi, debba) compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza degli elementi istruttori acquisiti, basta che la parte soccombente impugni la sentenza lamentando la errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice. All'esito di tale accertamento, la accertata decisività di uno di essi bene può condurre alla conclusione della sostanziale inutilità (dell'irrelevanza, anche in via astratta) del diverso mezzo che il giudice a quo riteneva ammissibile e decisivo.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civile**
sentenza n. 18121 del 14.09.2016

Se anche in assenza di una loro enunciazione formale, l'appellante formuli delle argomentazioni che si contrappongono a quelle esposte nella decisione gravata e che siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico, allora è assolto l'onere di specificità dei motivi di appello.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civile**
sentenza n. 18121 del 14.09.2016

E' ammissibile l'appello proposto dinanzi a un giudice diverso da quello indicato dall'articolo 341 del Cpc, idoneo a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso appello proposto dinanzi a un giudice territoriale non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nella ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame. (la Corte d'appello di Brescia accertava la propria incompetenza territoriale in ordine alla impugnazione proposta avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal tribunale di Milano, e dichiarava l'inammissibilità dell'appello, senza concedere all'appellante un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Milano, territorialmente competente, non non rispettando il principio suddetto).

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civile**
sentenza n. 18569 del 22.09.2016

La sentenza scarta il ricorso generalizzato alla rimessione in termini, pur tuttavia tenta di offrire la possibilità del salvataggio attraverso un attento, minuzioso e costante esame del registro cronologico da parte di chi anche se non è a conoscenza del fatto di aver vinto o di aver perso la causa, sia pronto comunque in una situazione di dubbio ad Impugnare la sentenza.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile**
sentenza n. 19285 del 19.09.2016

Vi è responsabilità aggravata per abuso del processo se una parte che presenta un ricorso in Cassazione palesemente infondato ignorando le risposte fornite dai giudici d'appello. Inoltre l'assistito si può rivalere sul suo difensore per la temerarietà della lite, previo un accertamento della responsabilità delle scelte abusive. La condanna di cui all'articolo 96, comma 3, del Cpc si configurerebbe come una sanzione in via indiretta a carico della parte tecnica, conformemente alla ratio del legislatore, ovvero come logico completamento "del presidio posto dal legislatore a una corretta utilizzazione dello strumento processuale" Così la S.C. ha condannato il ricorrente a corrispondere alla parte vittoriosa la somma di 20mila Euro.

~ **Corte di Cassazione – Sezione Lavoro**
sentenza n. 17932 del 02.09.2016

Costituisce responsabilità aggravata per abuso del processo la condotta della parte che presenta un ricorso in Cassazione palesemente infondato ignorando le risposte fornite dai giudici d'appello. Inoltre, per aumentare l'effetto deterrente, è possibile che l'assistito si possa rivalere sul suo difensore per la temerarietà della lite, previo un accertamento della responsabilità delle scelte abusive. In tal modo, la condanna di cui all'articolo 96, comma 3, del Cpc si configurerebbe come una sanzione in via indiretta a carica della parte tecnica, in linea con la ratio del legislatore, ovvero come logico completamento «del presidio posto dal legislatore a una corretta utilizzazione dello strumento processuale. Questo è quanto affermato dalla Cassazione che ha nella specie condannato il ricorrente a corrispondere alla parte vittoriosa la somma di 20mila Euro

~ **Corte di Cassazione – S.U. civili**

sentenza n. 18659 del 22.09.2016

Dal momento del deposito ufficiale in cancelleria, decorre il termine lungo per l'impugnazione di una sentenza in quanto deposito e pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina che la sentenza sia inserita nell'elenco cronologico con attribuzione del numero e possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e chiederne copia: le Sezioni unite sciolgono il contrasto sulle conseguenze dell'indicazione in calce alla sentenza di due diverse date del deposito e della pubblicazione.

~ **Corte di Cassazione – S.U. civili**
sentenza n. 18121 del 14.09.2016

Non è inammissibile l'appello proposto dinanzi a un giudice diverso da quello indicato dall'articolo 341 del Cpc, ma è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, sia nell'ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nell'ipotesi di appello proposto dinanzi a giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale, avrebbe dovuto essere proposto il gravame.

~ **Corte di Cassazione – Sezione Lavoro**
sentenza n. 17932 del 02.09.2016

Se nelle controversie di lavoro dei dipendenti, la pubblica amministrazione sia autorizzata a difendersi personalmente o attraverso propri dipendenti, la notifica della sentenza e della successiva impugnazione (quest'ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado) si eseguono nei confronti dell'amministrazione personalmente oppure dei funzionari che l'hanno difesa.

~ **Corte di Cassazione – S.U. civili**
sentenza n. 14916 del 20.07.2016

Non esiste la notificazione del ricorso per cassazione in base al principio di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo a) in caso di totale mancanza materiale

dell'atto; b) nell'unico caso di svolgimento di attività senza che vi siano gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; tutte le altre ipotesi in cui l'atto sia difforme dal modello legale rientrano nella categoria della nullità. Tali elementi sono l'attività di trasmissione compiuta da un soggetto qualificato che abbia la possibilità giuridica di compiere detta attività in base alla legge, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; di consegna, consistente nel realizzarsi di uno degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, la stessa debba considerarsi ex lege eseguita), salvi i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta ovvero omessa. Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguito non riguarda gli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di tale luogo, anche se esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, costituiscono nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, sia essa eseguita spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.

~ **Corte di cassazione- Sezione II civile:**
sentenza n. 9965 del 16.05.2016

Il giudice è tenuto ad accertare l'avvenuta estinzione del debito ove sia provata ed anche in assenza di richiesta da parte del debitore, quindi l'eccezione di pagamento non rientra tra quelle non rilevabili d'ufficio pertanto può essere sollevata per la prima volta in appello.

~ **Corte di Cassazione – S.U. penali**
sentenza n. 7700 del 19.04.2016

Se il giudice di primo grado ha rigettato la domanda principale senza decidere sulla domanda di chiamata in garanzia e sulle implicazioni (rivalsa) - perché la decisione su di essa era stata condizionata all'accoglimento della domanda principale e non era stata chiesta né dal convenuto (preteso garantito) né dal terzo chiamato (preteso garante)

indipendentemente dal tenore della decisione sulla domanda principale – nel caso in cui l'attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale (impugnazione da rivolgersi necessariamente sia contro il convenuto sia contro il terzo), non è necessaria la proposizione da parte del convenuto appellato di un appello incidentale (condizionato all'accoglimento dell'appello principale), ai fini della devoluzione al giudice d'appello della cognizione della domanda di garanzia per il caso di accoglimento dell'appello (ovvero di riconoscimento della fondatezza della domanda principale), ma è sufficiente la mera riproposizione della domanda di garanzia ai sensi dell'articolo 346 del codice di procedura civile.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II**
sentenza n. 6933 del 08.04.2016

Ha ad oggetto solo le eccezioni in senso proprio l'onere di espressa riproposizione in appello delle eccezioni sulle quali il giudice non abbia espressamente pronunciato che riguardano a fatti modificativi, estintivi o impeditivi, e non anche le contestazioni sull'esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi dello stesso, le quali devono ritenersi implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell'appello formulata dall'appellato vittorioso nel giudizio di primo grado. Sa tale parte ha contestato in primo grado e quantum non deve riproporre fase di secondo grado tali contestazioni, non essendo esse eccezioni, ma mere difese, e può - quindi - limitarsi a chiedere che venga confermata la sentenza impugnata.

~ **Corte di Cassazione – sezione III**
sentenza n. 6551 del 05.04.2016

Solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto compromettendo in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio, la mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato (nella specie: ricorso per cassazione) assume rilievo.

~ **Corte di cassazione-sezione III civile:**
ordinanza n. 8082 del 11.04.2016

Se giudice ha pronunciato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto (ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi), non è consentita l'assegnazione di un nuovo termine per il completamento della già disposta integrazione, poiché tale assegnazione equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, la quale è vietata espressamente dall'articolo 153 del Cpc. La regola desumibile dal combinato disposto degli articoli 331 e 153 del Cpc, è derogabile solo quando l'istanza di assegnazione di un nuovo termine (presentata anteriormente alla scadenza di quello in un primo tempo concesso) si fondi sull'esistenza, di un fatto non imputabile alla parte onerata, idoneamente provata; che risulti che la stessa non sia stata in colpa con riferimento all'ignoranza della residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato.

~ **Corte di cassazione-sezione II civile:**
ordinanza n. 6978 del 11.04.2016

L'appellante che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie non ha l'onere di trascriverle nell'atto di appello perché l'appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso, e non sulla correttezza della sentenza impugnata. Ne consegue che rispetto all'atto d'appello non è concepibile alcun requisito di autosufficienza, ma solo di specificità.

~ **Corte di cassazione-sezione II civile:**
ordinanza n. 5812 del 23.03.2016

Le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado devono essere riproposte, se non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'articolo 359 del Cpc, e non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate. La riproposizione delle istanze istruttorie deve essere specifica ossia la parte deve riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, mentre è inammissibile una riproposizione generica con mero rinvio agli atti del procedimento di primo

grado. (la Suprema corte osserva che la parte ha riproposto solo genericamente i mezzi di prova dedotti in primo grado, senza indicare di quali mezzi di prova si trattasse e dove fossero stati dedotti e senza includere la reiterazione della istanza di ammissione nelle proprie conclusioni).

~ **Corte di cassazione-sezione II civile:
ordinanza n. 2855 del 12.02.2016**

Anche il vizio di omessa pronuncia - ove la parte intenda denunciarlo con l'appello, anziché avvalersi della possibilità di riproposizione della domanda non decisa in separata sede - deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado (mentre la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo può esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta) Infatti atteso che il giudizio di appello ha il fine di rivedere in chiave critica dell'operato del giudice di primo grado, del quale deve essere evidenziata la erroneità sia nella corretta applicazione delle norme che regolano il processo, sia nella concreta attività valutativa dei fatti causa, sia nella corretta applicazione delle norme di diritto, la critica deve necessariamente essere veicolata mediante la specifica formulazione di un motivo di gravame ex art. 342 del Cpc. Solo a tali condizioni è possibile assicurare che il giudizio di appello conservi la natura di revisio prioris instantiae, imponendosi che le critiche alla sentenza impugnata trovino formale esplicitazione in un espresso motivo di impugnazione, in quanto la semplice riproposizione della domanda non esaminata, non accompagnata dalla concreta individuazione dell'errore commesso dal giudice di primo grado, porterebbe ad assimilare il giudizio d'appello a un iudicium novum, con effetto devolutivo pieno.

~ **Corte di cassazione- S.U. civili:
sentenza n. 1914 del 02.02.2016**

«Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. è sempre ammissibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 comma 7° Cost. limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all'ordinanza in questione». Le S.U. ammettono il

ricorso straordinario in Cassazione contro l'ordinanza filtro emessa in appello che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché priva di chance di accoglimento dando soluzione ad un conflitto fra sezioni. Possono essere rilevati con il ricorso straordinario, essendo compatibili con la disciplina dell'ordinanza filtro, soltanto il mancato rispetto delle regole previste dagli stessi articoli 348 bis e ter del Cpc: la pronuncia dell'ordinanza quando questo non era possibile, quando era obbligatorio per esempio l'intervento del pubblico ministero oppure quando in primo grado la causa è stata disciplinata attraverso il rito sommario di cognizione.

~ **Corte di cassazione- sezione Lavoro:
sentenza n.75 del 07.01.2016**

Per decorrenza del termine lungo per il ricorso per Cassazione, ex 327 cpc, se sulla sentenza siano state apposte due date: una di deposito (senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento) e l'altra di pubblicazione, bisogna fare riferimento alla luce della decisione 3/2015 della Corte costituzionale, alla seconda annotazione, alla quale consegue l'effettiva pubblicità della sentenza attraverso il compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 133 del Cpc, quali misure volte a garantire la conoscibilità della decisione, essenziale per l'esercizio del diritto di difesa.

~ **Corte di cassazione- S.U. civili:
sentenza n. 25132 del 14.12.2015**

Il difensore della parte deceduta oppure che abbia perso la propria capacità, è legittimato a proporre impugnazione, se munito sin dall'origine di procura alle liti valida per gli ulteriori gradi del processo, (salvo il ricorso in cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza del suo assistito, che va considerato tuttora processuale in vita e capace.

~ **Corte di cassazione- sezione II civile:
sentenza n. 24856 del 09.12.2015**

Sulla questione se l'appello, proposto davanti a un giudice incompetente per territorio configuri una ipotesi di inammissibilità della impugnazione, ovvero instauri un valido rapporto processuale

suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della riassunzione, a norma dell'articolo 50 del Cpc, esiste contrasto nell'ambito della giurisprudenza della Corte di cassazione. Gli atti devono essere rimessi al Primo presidente, per la eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni Unite.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 21926 del 28.10.2015

La parte vincitrice nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso a essa sfavorevole, deve proporre appello incidentale, non essendo sufficiente a impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione (ai sensi dell'articolo 346 del Cpc) in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio di rilevanza d'ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell'articolo 346 del Cpc (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'articolo 329, comma 2, del Cpc, per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 21798 del 27.10.2015

Ogni volta che la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 21806 del 27.10.2015

A proposito del ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'articolo 366, comma 1, n. 6, del Cpc, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, si deve - in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale -

provvedere alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, in modo tale da consentirne l'esame. Quindi il ricorrente per cassazione, se si vuole dolere della omessa o erronea valutazione di un documento, da parte del giudice di merito, ha due oneri - imposti dall'articolo 366, comma 1, n. 6, del Cpc in relazione all'articolo 369, n. 4, del Cpc - ossia di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione. Il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno solo di tali oneri rende il ricorso inammissibile. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 21702 del 26.10.2015

Se è vero che il giudicato interno si forma anche sui capi della sentenza che siano stati oggetto di decisione implicita, ove la stessa non sia stata impugnata, nell'ipotesi di assorbimento improprio (che si ha quando una domanda viene rigettata in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre), sul soccombente non grava l'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, essendo sufficiente, per evitare il giudicato interno, censurare o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 21083 del 19.10.2015

Sulla base dell'art. 92, comma 2, del Cpc nella formulazione introdotta dall'articolo 45, comma 11, della legge n. 69 del 2009, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi 58, comma 1, della predetta legge, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Infatti non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto oppure la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata

dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese. Tali ragioni, si possono ricavare dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o, come nella fattispecie pure ritenuto dal giudice dal mento, dalla natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto a indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza. (M. Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 20930 del 16.10.2015

Se il ricorrente incorre nel vizio di sussunzione (ossia erri nell'inquadrare l'errore commesso dal giudice del merito nell'ambito di una delle cinque categorie previste dall'articolo 360 del Cpc) il ricorso non può, unicamente per questa ragione, essere dichiarato inammissibile quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l'errore di cui si lamenta. Ciò deriva sia dal generale principio di validità degli atti processuali idonei al conseguimento dello scopo, sia dal generale principio tetra novit curia, in virtù del quale è compito del giudice individuare la norma applicabile alla fattispecie (anche processuale) senza che rilevi la eventuale erronea indicazione compiuta dalla parte.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 16843 del 13.08.2015

Il principio di consumazione dell'impugnazione non preclude che, fino a quando non vi sia una declaratoria di inammissibilità, possa essere avanzato un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purchè la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di assenza di notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, dato che essa vale come alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante. (M. Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 16807 del 13.08.2015

In sede di giudizio di legittimità, la procura che venga rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso e non invece in calce al controricorso medesimo, non è idonea ai fini della valida proposizione di quest'ultimo me neanche per la formulazione di memorie, perché non dimostra l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell'atto di resistenza, ma è idonea solamente alla costituzione in giudizio del controricorrente e alla partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a questi fini configurarsi incertezza riguardo all'antiorità del conferimento del mandato stesso.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 16754 del 12.08.2015

Nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso quindi la parte ricorrente che deduce il giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato senza che sia sufficiente il riassunto sintetico della stessa

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 16555 del 06.08.2015

Se muore la parte contumace, ancorché la morte non sia notificata o certificata ex art. 300 Cpc, c.4, l'appello deve essere notificato agli eredi indipendentemente dal momento in cui il decesso è avvenuto e dall'eventuale ignoranza, anche incolpevole, dell'evento da parte del soccombente.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 16279 del 31.07.2015

Il giudice di appello, qualora riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, come conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito

tenendo presente il risultato complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza funziona, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. (Nella specie il giudice di appello nonostante avesse parzialmente accolto l'appello provvedendo alla regolamentazione delle spese del proprio grado di giudizio, non si era pronunciato in ordine al regime delle spese processuali di primo grado, compensate per un terzo e poste a carico degli attori soccombenti per i restanti due terzi. In applicazione del principio suddetto la Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata sottolineando che la stessa aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulle spese di primo grado, essendo stata in tutto omessa una valutazione globale e unitaria del regolamento delle spese). (M. Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 14969 del 16.07.2015

Sulla base dell'articolo 366, comma secondo, del Cpc, nel testo modificato dall'articolo 25, comma primo, lettera i), n. 1, della legge 183/2011, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, quando il ricorrente abbia volontariamente eletto domicilio in Roma, presso la stessa cancelleria. In tale eventualità, non conta che lo stesso ricorrente abbia indicato in ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine, poiché la notificazione a questo indirizzo presuppone che non vi sia contestuale volontaria elezione di domicilio in Roma. (M. Pis.)

~ **Corte d'Appello di Lecce- sezione I civile:**
sentenza n. 403 del 09.06.2015

E' obbligata al rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c la parte, alla quale sia stato notificato l'appello principale, che intenda proporre appello incidentale tempestivo, per censurare un capo autonomo della sentenza. Quindi se l'appello principale sia stato notificato in prossimità della scadenza dei termini medesimi, per evitare l'eventuale sanzione di inefficacia di cui all'art 334, 2° comma, c.p.c. - per il caso in cui volontariamente o involontariamente l'appellato principale, omettendo di costituirsi in giudizio o determinandone comunque le relative condizioni, dia poi luogo ad una causa di inammissibilità o improcedibilità della propria impugnazione - può, alternativamente: a) procedere all'iscrizione a ruolo

della causa depositando la propria comparsa di risposta con appello incidentale entro la scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c.; b) proporre la sua impugnazione con citazione notificata entro lo stesso termine.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 8400 del 24.04.2015

L'appello incidentale deve essere proposto con comparsa depositata venti giorni prima della udienza di comparizione fissata nell'atto di appello principale, o che sia stata differita nell'esercizio del potere attribuito dal comma 5° dell'articolo 168-bis del Cpc al giudice per consentire una razionale trattazione delle cause, mentre non assume alcuna rilevanza - ai fini della tempestività della impugnazione - lo spostamento automatico della data della udienza, rimandata d'ufficio ai sensi del comma 4° dell'articolo 168-bis del Cpc.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 8096 del 21.04.2015

Il termine breve per la impugnazione ex art. 326, comma 1, del Cpc è collegato non alla conoscenza, ancorché legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria, che è espressa dalla notificazione della sentenza nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 8105 del 21.04.2015

Il giudicato che si forma soltanto su alcuni capi della sentenza per mancata impugnazione dei medesimi, comprende sia il decisum che la ratio decidendi, perché riguarda tutte le premesse in fatto e in diritto poste a fondamento della pronuncia. De deriva che divenuto incontestabile l'accertamento di tali premesse, lo stesso non può più essere rimesso in discussione con l'impugnazione degli altri capi della decisione, essendo preclusa ogni questione al riguardo (M.Fin)

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 7613 del 15.04.2015

Con le memorie di replica in appello le parti possono solamente replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, ma non possono esporre questioni nuove né formulare nuove conclusioni. Ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova attraverso l'appello il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 7406 del 13.04.2015

L'art. 345 del Cpc è posto a tutela di un interesse pubblicistico quindi l'inammissibilità di domande nuove nel giudizio di appello va rilevata anche d'ufficio ed anche in sede di legittimità, senza abbia alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 7186 del 10.04.2015

L'elezione di domicilio di cui all'art. 82 del regio decreto n. 37 del 1934 - non abrogato neanche per implicito dagli articoli 1 e 6 della legge n. 27 del 1997- assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte nella procura alle liti.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile :**
sentenza n. 889 - del 20.01.2015

L'interpretazione di un giudicato esterno può esser svolta anche dalla Corte di cassazione, con cognizione piena, purchè il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, sulla base del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione. Quindi se il giudice di merito interpreti tale giudicato in modo ritenuto scorretto, (deve ritenersi) abbia omesso di valutarlo, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato (o inapplicato), con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, poiché il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale. (La S.C. rigetta il motivo perché tali indicazioni non sono state seguite dal ricorrente che

si è limitato a riferire di avere dedotto l'esistenza del giudicato nella comparsa conclusionale in primo grado e nella comparsa di costituzione in appello, senza duplicarne il contenuti nel motivo di ricorso per cassazione, il quale risulta non autosufficiente)

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile :**
sentenza n. 1627 - del 28.01.2015

L'indicazione - ai sensi dell'articolo 366, comma 1, n. 4, del Cpc - da parte del ricorrente per cassazione delle norme che si assumono serve a chiarire l'oggetto delle censure formulate e di identificare i limiti della impugnazione. La mancata (o erronea) indicazione delle disposizioni di legge, quindi, non comporta la inammissibilità del gravame, ove gli argomenti avanzati dal ricorrente, esaminati complessivamente consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum. Il ricorso per cassazione è ammissibile anche se non indica gli specifici articoli di legge che si assumono violati, purché, nel chiedere la cassazione per violazione di norma di diritto, il medesimo esponga compiutamente con quale regola di diritto la decisione impugnata pone in contrasto, compito della Corte sarà verificare la conformità della decisione alle norma che avrebbe dovuto esservi applicata.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 25848 - del 09.12.2014

L'appello col quale la vittima di un fatto illecito chieda un risarcimento del danno più ingente espone il responsabile, che sia anche assicurato contro i rischi della responsabilità civile, all'eventualità che in caso di accoglimento del gravame il massimale assicurato risulti incapiante. Atteso che tale appello determina la nascita di un interesse altrimenti insussistente, l'assicurato-danneggiante è legittimato a proporre appello incidentale tardivo autonomo, anche nei confronti di capi della sentenza non impugnati con l'appello principale, ovvero nei confronti di parti diverse dall'appellante principale.

~ **Tribunale Genova:**
provvedimento del 11.12.2014

Non è soggetto ad azione revocatoria fallimentare dinanzi ad un tribunale italiano il convenuto, residente in altro Paese comunitario, beneficiario di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori se lo stesso dimostra che tale atto è soggetto alla propria legge e che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnarlo con alcun mezzo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 20845 - del 02.10.2014

Non rileva il decesso di una delle parti nel giudizio di Cassazione, caratterizzato dal preminente impulso di ufficio, non trovando applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall'articolo 299 del Cpc, una volta instauratosi il giudizio. decesso della parte contro ricorrente, anche se documentato da parte del suo difensore, nel corso della pubblica udienza, verificatosi nelle more del giudizio di legittimità, non dispensa la Corte dall'esame del ricorso.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 21418 - del 10.10.2014

E inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione il motivo di ricorso che censuri una pronuncia per violazione delle regole in ordine alla tempestività dell'eccezione di incapacità di testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ., qualora la testimonianza assunta non sia stata decisiva ai fini della risoluzione della controversia.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 20722 - del 01.10.2014

Non si estende la disposizione dell'articolo 43, ultimo comma, della legge fallimentare, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 5 del 2006 - che ha incluso espressamente l'interruzione del processo (di cui il fallito sia parte) tra gli effetti processuali della apertura del fallimento - al giudizio di cassazione, nonostante la mancanza di una espressa precisazione in tale senso. Infatti la disciplina di tale processo è dominata dall'impulso d'ufficio e risulta pertanto incompatibile con l'applicabilità delle cause di interruzione previste in via generale dalla legge processuale. Perciò la dichiarazione di fallimento della parte ricorrente, successiva alla proposizione

del ricorso per cassazione, non interrompe il relativo giudizio.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 20563 -del 30.09.2014

Nel giudizio di appello l'indispensabilità delle nuove prove si deve valutare necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata. Quindi se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie consentiva alla parte di valersi del mezzo di prova perché funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che la prova sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte il non aver introdotto tale prova.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 12944 del 09.06.2014

Il principio di cui all'articolo 156, comma 3°, del Cpc è applicabile anche in fase di gravame. In particolare ove il giudizio di appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile, appunto in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo e il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile :**
sentenza n. 13514 - del 13.06.2014

Il termine per la proposizione dell'appello incidentale non è una sorta di termine mobile collegato alle vicende dell'appello principale, ma un termine autonomo, contemplato dall'articolo 343 del Cpc a pena di decadenza e senza alcun vincolo con il termine esterno previsto dagli articoli 325 e 327 del Cpc per le impugnazioni principali, la cui osservanza rileva, rispetto alle impugnazioni incidentali, ai soli fini della determinazione della sorte della impugnazione incidentale stessa, in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 334 del Cpc. L'inammissibilità dell'appello proposto tardivamente può esser fatta valere per la prima

volta in sede di legittimità dalla parte interessata ed è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, quando la relativa questione non sia stata dibattuta avanti al giudice di secondo grado né abbia formato oggetto di una sua pronuncia, atteso che l'indagine sulla tempestività del gravame costituisce un accertamento di un presupposto processuale per perseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 13363 del 17.06.2014

Il rigetto del ricorso determina che il controricorso inammissibile (nella specie: perché proposto tardivamente) non può essere posto a carico della parte ricorrente soccombente nel computo dell'onorario di difesa da rimborsare al resistente. Tale onorario deve essere - quindi - limitato alla discussione della causa, fatta dal patrono della parte vittoriosa alla pubblica udienza, la quale presuppone, comunque, lo studio della controversia.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 13546 -del 13.06.2014

L'appello non è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, operando il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall'articolo 342 del Cpc. A tali effetti, anche mettendo da parte ogni particolare rigore formale, occorre che - in relazione al contenuto della sentenza appellata - siano indicati, oltre ai punti e ai capi impugnati, anche - seppure in forma succinta - le ragioni per cui è richiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base della impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. In particolare, perché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non basta che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tale senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che - contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata - con espressa e motivata censura, abbia come obiettivo quello di minarne il fondamento logico-giuridico. Se ne ricava che si ritiene passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti a

manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 13373 -del 12.06.2014

Il termine perentorio di sessanta giorni per la notifica del ricorso per cassazione, previsto dall'art. 325, ultimo comma, cod. proc. civ., inizia a decorrere (quando la controparte sia l'amministrazione dello Stato) dalla notificazione della sentenza presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, a norma della prescrizione contenuta nell'art. 11, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

~ **Corte di cassazione- Sezione III civile:**
sentenza n. 1135 del 22.01.2015

In caso di pluralità di appellati, è costituito tempestivamente in giudizio l'appellante che abbia depositato in cancelleria - nei dieci giorni dalla prima notifica (articolo 165, comma 1, del Cpc) - copia dell'atto di impugnazione notificato ad almeno una delle controparti, purché provveda al deposito dell'originale dell'atto di appello, con tutte le notifiche, entro la prima udienza di comparizione delle parti, in quanto il deposito di tale atto entro i dieci giorni dall'ultima notificazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 165 del Cpc, non interferisce con la costituzione dell'appellante, ormai integrata, ma assume la funzione di adempimento necessario per escludere che i suoi effetti si risolvano, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine da ultimo indicato non determina l'improcedibilità dell'appello ma costituisce una mera irregolarità, che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della controparte.

~ **Corte di cassazione- Sezione III civile:**
sentenza n. 24989 del 25.11.2014

Il principio dell'ultrattività del rito trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice quindi se una controversia sia stata trattata in primo grado

erroneamente con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione a udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 22582 del 23.10.2014

La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito equivale a quella effettuata alla parte presso il procuratore costituito, nei casi in cui essa è prescritta (ipotesi in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio in sede di notificazione della sentenza - articolo 330, comma 1, del Cp -). Tale equivalenza deriva dal fatto che tutte e due le forme notificatorie sono in grado di portare a conoscenza l'atto di gravame della parte per il tramite del suo rappresentante processuale. Quindi la notificazione eseguita a mani proprie del difensore resta valida, perché a) l'art. 330, comma 1 non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo; b) tale notificazione risulta eseguita nel rispetto dell'articolo 138 del Cpc - secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre compiere la notificazione mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione alla quale è addetto - da ritenersi applicabile non solo alle parti, ma anche ai difensori delle stesse. (Nel caso concreto l'atto di citazione in appello risultava notificato a mani del procuratore ad litem dell'appellato nel giudizio di primo grado in un luogo in cui tale difensore non aveva mai avuto il proprio studio e dove si assumeva nel ricorso che non si era mai recato in vita sua. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha ritenuto valida la notifica, per contrastare la quale non era stata proposta querela di falso rispetto alla persona cui era stato consegnato il piego).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 10723 del 15.05.2014

Nel caso in cui l'appello venga dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado proposto, ex art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello è, a propria volta, inammissibile, dovendosi escludere la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell'impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di difesa, né, comunque, tale termine decorrerebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ricondurre il provvedimento adottato a quello previsto dall'art. 348 bis cod. proc. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**
sentenza n. 11359 - del 22.05.2014

Il giudice che abbia constatato l'omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, deve invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, ciò può avvenire in qualsiasi momento, anche dal giudice dell'appello in base all'art. 182, primo comma, cod. proc. civ. Unicamente dopo tale invito, il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso.

~ **Corte di Cassazione –S.U. civili :**
sentenza n. 12065 - del 29.05.2014

Chi assume di essere erede di una delle parti originarie del giudizio ed interviene in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassume a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve dimostrare ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sia il decesso della parte originaria, sia la sua qualità di erede di quest'ultima. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non prova tale qualità perché espleta i suoi effetti solo nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi. Il giudice, ove la stessa sia prodotta, deve adeguatamente valutare,

anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 12266 del 30.05.2014

La materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti prescritti può essere eseguita anche a mezzo di un "nuncius" qualificato, quale è un altro legale pur privo dello "ius postulandi", trattandosi di formalità meramente esecutiva, che difetta di qualsiasi contenuto volitivo autonomo e nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al procuratore patrocinante.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 10273 del 12.05.2014

Se il giudice dell'impugnazione, ritenuta la nullità della notifica di essa, ne ordina la rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 del Cpc e questa avviene, nel termine all'uopo assegnato, ma presso il difensore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non personalmente, pur essendo ormai decorso, già al momento dell'ordinanza, l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e dunque in violazione dell'articolo 330, ultimo comma, del Cpc, tale notifica è nulla e l'impugnazione va dichiarata inammissibile, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso, non potendosi avere la rinnovazione di una rinnovazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
sentenza n. 7918 del 04.04.2014

La sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata

dall'articolo 436 c.p.c., comma 3, soltanto nel caso di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge (cioè almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione). Viceversa nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine, non si applica tale sanzione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 8150 del 08.04.2014

La costituzione nella fase dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza, disciplinata dall'art. 351 cod. proc. civ., non implica l'automatica costituzione della parte nella fase di merito, in quanto, da un lato, la legge regola il procedimento di inibitoria come autonomo, e, dall'altro, diversamente interpretando, l'appellato, costituendosi nella fase sommaria preliminare, sarebbe tenuto a proporre appello incidentale in un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 cod. proc. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 7526 -del 01.04.2014

Se l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ed il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, all'azione risarcitoria (articolo 2947, comma 3°, prima parte, del codice civile).

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 4931 - del 03.03.2014

È legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame se il giudice d'appello esprime anche sinteticamente, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, con percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze che risulti appagante e corretto, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice. E' censurabile la laconicità della motivazione adottata se questa sia formulata in termini di mera adesione senza permettere di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia

giunto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 5535 - del 10.03.2014

La liquidazione delle spese giudiziali deve essere compiuta in modo che la parte interessata sia in grado di controllare - in relazione a ciascuna fase del giudizio - se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e mettendola nella possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe. Il giudice di rinvio non può procedere a una unica, globale, liquidazione per le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, ma ad una distinta liquidazione per ciascuno di tali giudizi, in modo da consentire agli interessati il controllo, in relazione a ognuno di essi, sul rispetto dei limiti delle relative tariffe. la liquidazione da parte del giudice.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
ordinanza n. 6861 del 24.03.2014

È valida la costituzione in giudizio dell'appellante effettuata mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente la copia e non l'originale dell'atto d'impugnazione notificato alla controparte, a condizione che si provveda poi alla produzione dell'originale stesso, trattandosi di mera irregolarità, che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti di difesa della parte convenuta, ed esula dalle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, tassativamente previste dall'art. 348 cod. proc. civ. quali cause di improcedibilità.

~ **Tribunale Ravenna:**
ordinanza del 21.01.2015

Nel contenzioso tributario, tutti gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, in quanto suoi organi, che ne hanno la rappresentanza, quindi se è valida la notifica ad un ufficio anziché ad un altro, trattandosi di un mero errore d'individuazione dell'organo deputato a ricevere l'atto, allora è ammissibile l'appello notificato ad un ufficio territoriale diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.

~ **Tribunale di Milano – Sezione IX civile:**
ordinanza del 29.10.2013

La legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Si tratta di un addentellato normativo che iscrive, in seno ai poteri discrezionali del magistrato, una nuova facoltà squisitamente processuale: trattasi, conseguentemente, di una norma applicabile ai procedimenti pendenti. Peraltro, il fascio applicativo della previsione in esame prescinde dalla natura della controversia (e, cioè, dall'elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010) e, per l'effetto, può ricadere anche su un controversia quale quella in esame, avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. Giova, peraltro, ricordare come i mediatori ben potrebbero estendere la "trattativa (rectius: mediazione)" ai fatti emersi successivamente alla instaurazione della lite e non fatti valere nel processo, così essendo evidente che l'eventuale soluzione conciliativa potrebbe definire il conflitto, nel suo complesso, mentre la sentenza conclusiva del procedimento civile potrebbe definire, tout court, solo una lite, in modo parziale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 20180 del 03.09.2013

In tema di procedimento civile, il vizio da cui sia affetta la costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché è preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione della irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado, che non sia stata già sollevata nei motivi di appello.

~ **Corte di Cassazione – Sezione U. civili:**
sentenza n. 9407 del 18.04.2013

L'art. 342 cod. proc. civ. - che, nel testo (applicabile "ratione temporis") quale sostituito dall'art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell'ulteriore modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. a, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in

legge 7 agosto 2012, n.134, stabilisce che l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, "nonché le indicazioni prescritte nell'art.163 cod. proc. civ." Invece non richiede che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto di appello contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ., siccome queste si riferiscono unicamente al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 7277 del 22.03.2013

L'estinzione della società (anche di persone) a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese determina, processi in corso nei confronti dell'ente, la applicazione delle regole generali dettate dagli articoli 299 e seguenti del Cpc, poiché essa costituisce vicenda equiparabile alla morte della persona fisica. Deriva da quanto precede, che - per difetto assoluto della giusta parte processuale - è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civile:**
sentenza n. 17352 del 24.07.2009

In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per

conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello rinotificato - in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell'esito negativo del primo, tempestivamente chiesto - presso il domicilio eletto dall'avvocato e dalla parte nel luogo sede dell'ufficio giudiziario, il cui cambiamento non era stato comunicato alla controparte).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 6780 del 20.03.2009

In tema di contenzioso tributario, è causa d'inammissibilità dell'appello notificato per posta o per consegna diretta, non la mancanza di attestazione da parte dell'appellante della conformità dell'atto d'impugnazione notificato rispetto a quello depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale, ma la sua effettiva difformità. Si presume la conformità sia quando l'appellato si costituisca e non sollevi alcuna eccezione al riguardo, sia quando non si costituisca, così rinunciando a sollevare l'eccezione predetta.

~ **Corte di Cassazione – Sezione Lavoro civile:**
sentenza n. 19576 del 29.09.2004

Nel rito del lavoro, il deposito del ricorso in appello oltre il termine breve per impugnare non incide sulla individuazione, ex art. 330 cod. proc. civ., del destinatario della notifica del ricorso medesimo, sempre che il suddetto deposito sia avvenuto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, dovendo ritenersi che la ratio dell'art. 330 comma terzo cod. proc. civ. (secondo cui la notificazione dell'impugnazione, trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, va fatta alla parte personalmente e non al procuratore costituito) non sia da ravvisare nel decorso del termine di impugnazione, e quindi nel (verosimile) passaggio ingiudicato della sentenza, ma, piuttosto, nella presunzione che, alla scadenza dell'anno, sia cessato il rapporto tra parte e difensore, atteso che la disciplina prevista dall'art. 330 cod. proc. civ. è applicabile intutti i casi di impugnazione, quindi anche nelle ipotesi di revocazione cosiddetta

straordinaria, perché proponibile dopo la formazione del giudicato.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni I civile:**
sentenza n. 3623 del 24.02.2004

L'atto di riassunzione del processo interrotto, pur potendo, per il principio di equivalenza delle forme, consistere in una comparsa o ricorso o in un atto di citazione, deve contenere, in ogni caso, gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari per riattivare il rapporto processuale quiescente. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inadeguata allo scopo l'istanza, notificata alla controparte unitamente al conseguente provvedimento di fissazione della nuova udienza, con cui una parte aveva richiesto al presidente del tribunale la sostituzione del giudice istruttore trasferito, atteso che detta istanza non conteneva, in particolare, gli elementi richiesti dall'art. 125 disp. Att. Cod. proc. civ., nn. 5 e 6, cioè l'invito alla controparte a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 cod. proc. civ. e l'indicazione del provvedimento del giudice, ovvero dell'evento a causa del quale era fatta la riassunzione)

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civile:**
sentenza n. 4394 del 10.05.1996

Al fine della valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, non è influente che la parte istante vi abbia provveduto, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione della parte ad udienza fissa, la quale possiede tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. - consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio - che può essere perseguito anche attraverso un atto di citazione che sia notificato alla controparte prima della scadenza del termine medesimo.

c: notifiche

~ **Corte di Cassazione – Sezione Lavoro**
sentenza n. 17932 del 02.09.2016

E' considerata inesistente La notifica presso il domiciliatario defunto, perché mancante qualsiasi

collegamento con il destinatario di essa e non può essere suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc perfetta della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello. Tale principio trova deroga nell'ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Ma se dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona, professionista o meno, la dichiarazione stessa non produce effetto a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l'elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento all'organizzazione in sé, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo; se l'organizzazione del procuratore continui a operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio è nulla e non inesistente.

~ **Corte di Cassazione – Sezione Lavoro**
sentenza n. 17932 del 02.09.2016

Se nelle controversie di lavoro dei dipendenti, la pubblica amministrazione sia autorizzata a difendersi personalmente o attraverso propri dipendenti, la notifica della sentenza e della successiva impugnazione (quest'ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado) si eseguono nei confronti dell'amministrazione personalmente oppure dei funzionari che l'hanno difesa.

~ **Corte di Cassazione – S.U. civili**
sentenza n. 14916 del 20.07.2016

Non esiste la notificazione del ricorso per cassazione in base al principio di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo a) in caso di totale mancanza materiale dell'atto; b) nell'unico caso di svolgimento di attività senza che vi siano gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; tutte le altre ipotesi in cui l'atto sia difforme dal modello legale rientrano nella categoria della nullità. Tali elementi sono l'attività di trasmissione compiuta da un soggetto qualificato che abbia la possibilità giuridica di compiere detta attività in base alla legge, in modo da poter ritenere esistente e

individuabile il potere esercitato; di consegna, consistente nel realizzarsi di uno degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, la stessa debba considerarsi ex lege eseguita), salvi i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta ovvero omessa. Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguito non riguarda gli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di tale luogo, anche se esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, costituiscono nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, sia essa eseguita spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni I civile:**
sentenza n. 7156 del 12.04.2016

In tema di notifiche a mezzo posta, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata a un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'articolo 1 del citato Dlgs 261/1999 ricollega alla nozione di «invii raccomandati» e devono, pertanto, considerarsi inesistenti. Infatti il Dlgs 261/1999, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/Ce, all'articolo 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'ente poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

~ **Tar Toscana -sezione I :**
sentenza n. 346 del 25.02.2016

L'articolo 46 del Cc stabilisce che i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quella effettiva. Ne consegue che deve ritenersi valida la notificazione indirizzata a una società, ove il plico sia stato consegnato nel luogo in cui la società stessa ha sede e a un incaricato in sicura relazione con la stessa poiché il sistema delle notificazioni è preordinato a portare gli atti processuali a effettiva conoscenza del destinatario. Quindi la sede della società si identifica con quella

in cui si svolge l'attività amministrativa e operativa, ossia l'attività direttiva e organizzativa dell'impresa, la quale prevale sulla sede statutaria quando è il luogo dove si accentrano, di fatto, i poteri di direzione e di amministrazione dell'azienda stessa e si concentrano i rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente.

~ **Corte di Cassazione – sezione II civile**
Sentenza n. 2640 del 10.02.2016

Il presupposto per l'esecuzione di una valida notificazione con le modalità ex artt. 138 e 139 del cpc è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando, mentre, se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla. Infatti se la notificazione non avviene in mani proprie, ex articolo 138 del cpc, il destinatario, va ricercato ex art. 139 cpc nel Comune di residenza, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l'ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare ivi l'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.

~ **Corte di Cassazione – sezione II civile**
Sentenza n. 2640 del 10.02.2016

E' onere del notificante accertarsi della assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio, al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione, quale adempimento preliminare agli incumbenti relativi al procedimento notificatorio. Ne deriva che il rischio dell'eventuale esito negativo della notificazione (e, eventualmente, della successiva intempestività della notificazione medesima) ricade sullo stesso, fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore e escluse le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in negligenza e il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa allo stesso non imputabile. (La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, tardivamente notificato, a causa dell'intervenuto trasferimento del difensore domiciliatario degli intimati, agevolmente e tempestivamente conoscibile (in base alla pubblicità ufficiale della comunicazione relativa alla intervenuta modificazione della sede dello studio) con la

ordinaria diligenza da parte del notificante che non poteva fare affidamento esclusivamente su canali di informazione non ufficiali agli effetti legali come il sito internet delle pagine bianche o simili).

~ **Corte di cassazione- sezione II civile:
sentenza n. 1268 del 25.01.2016**

La consegna dell'atto nelle mani del portiere assicura che il documento è arrivato al destinatario, senza che sia necessaria la prova dell'avvenuta consegna al destinatario medesimo. L'invio successivo della raccomandata costituisce solo una ulteriore garanzia prevista dalla legge per impedire che possano verificarsi omissioni da parte del custode. Per la Cassazione la consegna dell'atto nelle mani del portiere «assicura già di per sé che l'atto stesso è pervenuto nella sfera del destinatario, essendo avvenuta a persona abilitata alla ricezione e risultando, comunque, accertato l'effettivo domicilio». La S.C. per tali motivi ha respinto il ricorso di un uomo contro la sentenza della Corte di appello - che ne aveva confermato il fallimento - sollevato perché la raccomandata inviata gli non era con ricevuta di ritorno e che egli non l'aveva mai ricevuta avendo cambiato casa.

~ **Corte di Cassazione – Sezione lavoro:
sentenza n. 20072 del 07.10.2015**

Riguardo alle modalità con cui si notifica il ricorso in Cassazione tramite Pec la S.C. ha chiarito che la notifica a mezzo Pec del ricorso per Cassazione si perfeziona per il mittente nel momento in cui si genera la ricevuta di accettazione e per il destinatario con la ricevuta di consegna. La non produzione della ricevuta di avvenuta consegna causa l'inesistenza della notifica e conseguente impossibilità per il giudice di disporre il rinnovo ex articolo 291 c.p.c..

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:
sentenza n. 18951 del 24.09.2015**

In materia di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, si può presumere per il fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario e abbia preso in

consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Dlgs 546/1992, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non quello previsto dall'articolo 139 del Cpc.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:
sentenza n. 17375 del 01.09.2015**

In relazione all'elezione di domicilio di cui all'articolo 82 del Rd 37/1934 la Cassazione ha chiarito che si ritiene ammissibile l'impugnazione notificata nelle mani del collega di studio del difensore della parte appellata se il processo si è svolto fuori dalla circoscrizione del proprio tribunale e costui non abbia validamente eletto nuovo domicilio. Infatti l'automatica domiciliatura presso la cancelleria del tribunale decidente non si può invocare come regola posta a tutela della controparte, avendo la successiva costituzione della parte appellata efficacia sanante della notifica, che al massimo potrebbe considerarsi nulla e non inesistente.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:
sentenza n. 16555 del 06.08.2015**

Se muore la parte contumace, ancorché la morte non sia notificata o certificata ex art. 300 Cpc, c.4, l'appello deve essere notificato agli eredi indipendentemente dal momento in cui il decesso è avvenuto e dall'eventuale ignoranza, anche incolpevole, dell'evento da parte del soccombente.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:
sentenza n. 16281 del 31.07.2015**

Se la notificazione dell'atto che si deve eseguire entro un termine perentorio non ha esito positivo per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere (anche per il principio della ragionevole durata del processo, siccome la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio) di richiedere all'ufficiale giudiziario che riprenda il procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione

avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purchè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenendo conto dei tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori di conseguenza necessarie. (Nella specie il ricorso per cassazione era stato notificato, a mezzo del servizio postale, tempestivamente il 26 giugno ma non si perfezionava la notifica per irreperibilità dell'avvocato domiciliatario quindi la notifica stessa era avvenuta - a mezzo ufficiale giudiziario - a seguito di richiesta il successivo 5 luglio. In applicazione dei sopra riferiti principi la Suprema corte ha ritenuto tempestiva la notifica perché il notificante aveva riavviato il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente breve, ossia obiettivamente compatibile con la acquisizione della notizia di primo esito non positivo e con la esigibile diligenza nell'adottare quelle condotte che siano indispensabili al riavvio del procedimento).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 8984 del 06.05.2015

Ai fini della validità della notifica fatta in un Comune diverso da quello di residenza, il notificante ha l'onere di provare di aver preventivamente compiuto le opportune ricerche, presso gli uffici anagrafici o in altre direzioni, quale il luogo di lavoro, in cui reperire le informazioni utili, volte ad accertare il comune di residenza del notificando, e di non esservi riuscito senza colpa alcuna, a onta delle adeguate indagini esperite, dovendo ritenersi, in difetto di tale prova, che la notificazione eseguita in un Comune diverso è affetta da nullità.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n.2070 del 05.02.2015

Il luogo di pervenimento della corrispondenza all'indirizzo del destinatario, utilizzatore del servizio di casella postale, va individuato, agli effetti dell'art. 1335 cod. civ., nell'ufficio di destinazione presso il quale l'ente postale, pervenuta la corrispondenza, ne rileva la riferibilità al destinatario, provvedendo all'attività di inserimento nella casella, senza che rilevi che questa sia allocata, per il ritiro, presso altro ufficio

del medesimo luogo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva la disdetta di un contratto di locazione pervenuta all'ufficio postale entro il termine di preavviso, ma consegnata all'addetto al ritiro dopo la scadenza dello stesso, a causa di un errore dell'ufficio postale che aveva comportato il temporaneo mancato inserimento della raccomandata nella casella postale assegnata al destinatario, con conseguente impossibilità di tempestivo ritiro).

~ **Corte di cassazione- Sezione VI civile:**
sentenza n. 25215 del 27.11.2014

Nel giudizio per cassazione, dopo le modifiche dell'art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, se il ricorrente non elegge domicilio in Roma ed indica l'indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione. Infatti l'indicazione della PEC in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria, è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica diversamente dall'indicazione della stessa senza ulteriori specificazioni.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 22232 - del 20.10.2014

Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, la pendenza del medesimo va comunicata al P.M. presso il giudice "ad quem" - affinché sia posto in grado di intervenire - e non al P.M. presso il giudice "a quo", che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 21414 - del 10.10.2014

E' abilitato alla sola ricezione - per conto del difensore - delle notificazioni e comunicazione degli atti del processo il procuratore mero domiciliatario, e non anche al compimento di atti di impulso processuale, quale la notifica del controricorso. A norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 1994 solo l'avvocato munito di procura alle

liti può eseguire direttamente le notifiche quindi la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è inesistente, anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'articolo 156 del Cpc per i soli casi di nullità.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
sentenza n. 13758 - del 17.06.2014

In caso di notificazione eseguita a mezzo posta da un avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la mancanza sulla busta con cui è spedita la raccomandata, e nel rigo appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, cioè di ripetizione manoscritta e olografa del nome e cognome ad opera del notificante, costituisce una mera irregolarità di compilazione, che non comporta la nullità della notifica comminata dall'art. 11 della citata legge, purché le suddette indicazioni siano presenti in altra parte del medesimo piego.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n.7514 del 31.03.2014

Il tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 53 del 1994.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 1188 del 21.01.2014

Le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezioni II civile:**
sentenza n. 21437 del 19.09.2013

Costituisce onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incumbenti relativi al procedimento notificatorio, accertarsi dell'assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione, fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore ed escluse le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in negligenza e il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa allo stesso non imputabile. Del resto, la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia "ab origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni VI civile:**
sentenza n. 13278 del 28.05.2013

Nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che laddove dalla sola annotazione dell'agente postale riportata nell'avviso non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità e, segnatamente, il luogo legittimità di emissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata. (Fattispecie di notifica di cartella di pagamento in relazione alla quale non solo non risultava compiutamente indicato dall'Ufficio finanziario l'indirizzo del contribuente, per mancanza del numero civico, ma anche non era annotato sull'avviso di ricevimento quale fosse il numero dello stabile in cui l'agente postale si era introdotto per effettuare la notifica).

~ **Corte di Cassazione – Sezioni VI civile:**
ordinanza n. 11132 del 03.07.2012

Qualora la relazione di notificazione dell'atto sia stata apposta dall'ufficiale giudiziario esclusivamente sull'atto originale restituito al notificante e (come nel caso) non anche sulla copia consegnata al destinatario, la suddetta omissione, in mancanza di contestazioni circa l'avvenimento della notificazione come indicata nella detta relazione, concreta una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge, non vertendosi in una ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell'interessato 'la vocatio in jus' per il tramite infettibile dell'ufficiale giudiziario. (Nello specifico, l'inesistenza della notificazione andava esclusa, avuto riguardo alle circostanze che l'atto era stato notificato presso la sede della società e consegnato a persona, che ha firmato e che si è qualificata al servizio del destinatario, e sotto altro profilo, all'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di mancanza di relata di notifica sulla copia destinata al destinatario dell'atto, quale desumibile dal richiamato orientamento giurisprudenziale).

~ **Corte di Cassazione – Sezione Unite civili:**
sentenza n. 10143 del 20.06.2012

L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 in base al quale - gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, pertanto anche nell'ipotesi in cui il giudizio sia in corso davanti alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione

costituzionalmente orientata conducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto nel caso in cui e difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

~ **Corte di Cassazione – Sezione Unite civili:**
sentenza n. 29290 del 15.12.2008

La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione "ex" art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentanti tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione U. civili:**
sentenza n. 29290 -del 15.12.2008

La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, tramite consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, attesa l'applicazione generale del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate

dall'art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, allo stesso modo in cui avviene con riguardo alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione "ex" art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentanti tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 9394 del 27.06.2002

Le disposizioni dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, ed in particolare il sesto comma che per l'ipotesi in cui sia stato nominato un procuratore, per le notificazioni e comunicazioni in corso di procedimento rinvia alle modalità stabilite dal codice di procedura civile, vanno interpretate nel senso che in tale ipotesi la notifica in cancelleria è consentita solo ove egli eserciti il proprio ministero professionale fuori dalla circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 14446 del 23.12.1999

In materia di notificazione dell'atto di appello, nel caso in cui la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, il quale, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente: art. 82 R.D. n. 37 del 1934), la notifica stessa può, alternativamente, essere effettuata alla parte personalmente, ex art. 137 cod. proc. civ., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, in quanto si deve ritenere l'elezione di domicilio "ex lege" di cui al citato art. 82 R.D. 37/1934 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili:**
sentenza n. 5665 del 20.15.1991

L'art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - per il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi a giudice monocratico possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 314, secondo comma, cod. proc. civ., per il rito ordinario, e a norma degli artt. 414, n. 2, e 416, primo comma, cod. proc. civ., per il rito del lavoro, nel Comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente con riguardo alla parte che sta in giudizio personalmente, l'unica alla quale si riferisce la previsione dei suddetti articoli. Se invece la parte è rappresentata da procuratore legale, questi, in mancanza di prescrizioni al riguardo nello stesso codice di rito ed alla stregua della legge professionale (art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37), è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede (venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice) solo quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, e non anche quando operi (in qualunque luogo, pertanto anche in un Comune diverso da quello della sede del tribunale) nell'ambito di detta circoscrizione, in tal caso le notifiche possono validamente eseguirsi solo presso il suo domicilio risultante dall'albo professionale, sulla base dei normali principi applicabili in materia. Ne consegue che la notifica della sentenza del giudice monocratico eseguita presso la cancelleria del medesimo, anziché presso quel domicilio, è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

d: pct

~ **Tribunale di Milano– Sezione III civile:**
ordinanza del 20.04.2016

Non può essere accolta l'istanza di rimessione in termini presentata dall'avvocato che non abbia preso visione in tempo utile, facendolo decorrere, del termine indicato nel decreto di fissazione di udienza per notificare il provvedimento alla controparte non controllando con la necessaria periodicità la posta elettronica certificata, scaricando e cancellando i messaggi che riempiono la memoria. In tale caso non vi è onere della

cancelleria di effettuare la comunicazione a mezzo fax. Per il tribunale di Milano, l'uso non diligente dell'account professionale è ascrivibile unicamente alla sfera di organizzazione dello studio legale quindi l'avvocato è tenuto a svuotare il cestino della casella di posta elettronica certificata.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 9772 del 12.05.2016

Nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 83 del 2015 (che, con l'articolo 19, comma 1, lettera a), n. 1, vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, e non con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio - compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - non dà luogo a una nullità della costituzione dell'attore, ma a una mera irregolarità. Quindi se l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 22871 del 10.11.2016

«La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art.15 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, non è affetta da nullità per mancanza di sottoscrizione, sia perché sono garantite l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità del provvedimento (se non dal suo autore), sia perché la firma digitale è equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e succ. mod., applicabili anche al processo civile, per quanto disposto dall'art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.» Attraverso tale assioma giuridico, la Cassazione ha approvato in via definitiva la digitalizzazione del processo telematico, rigettando una declaratoria di inesistenza giuridica di una sentenza del tribunale di Napoli firmata dal giudice autore unicamente in modo digitale. Per la Corte, i principi stabiliti dal

Codice dell'amministrazione digitale sono pertanto applicabili anche al processo civile.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 9772 del 12.05.2016

Nei procedimenti iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, il deposito per via telematica, anziché cartacea, dell'atto introduttivo del giudizio, compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce una mera irregolarità e non una nullità della costituzione dell'attore. Pertanto, «ogniquale volta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti». La Cassazione si è così pronunciata d'ufficio sul tema, malgrado l'inammissibilità del ricorso nel caso specifico, consapevoli dell'importanza della questione e delle diverse soluzioni offerte dai giudici di merito.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile :**
ordinanza n. 23526 - del 05.11.2015

La modifica del 133 cod. proc. civ., comma 2 operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, (la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. Civ) vuole eliminare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ.), che fanno iniziare la decorrenza del termine breve di impugnazione dalla comunicazione di un provvedimento da parte

della cancelleria, prescindere dal fatto che la comunicazione sia integrale o meno.

~ **Tribunale di Padova – Sezione II civile:**
ordinanza n. del 03.09.2014

L'invio per via telematica degli atti e documenti del processo civile non è esperibile per gli atti introduttivi, sicché è inammissibile la memoria di costituzione così pervenuta all'ufficio giudiziario, con conseguente contumacia della parte che di tale percorso si sia avvalsa.

e: mediazione

~ **Corte di cassazione- sezione II civile:**
sentenza n. 25029 del 11.12.2015

Se il ricorrente allega che il giudice di merito: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; c) abbia invertito gli oneri probatori, si pone una autonoma questione di malgoverno - da parte del giudice del merito - degli articoli 115 e 116 del Cpc e 2697 del Cc.

~ **Corte di cassazione- sezione III civile:**
sentenza n. 24629 del 03.12.2015

Atteso che con il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica della efficienza processuale e della ragionevole durata del processo, il potere e l'interesse a introdurre il giudizio di merito - la soluzione più dispendiosa e osteggiata dal legislatore con il decreto legislativo n. 28 del 2010- spetta all'opponente. Quindi l'onere della mediazione obbligatoria prevista quale condizione di procedibilità del giudizio dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 grava sull'opponente perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. Porre il relativo onere a carico del creditore sarebbe palesemente irrazionale, perché primerebbe la

passività dell'opponente accrescendo gli oneri della parte creditrice. (Come afferma la S.C. non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione, quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n.5230 del 17.11.2015

La mediazione obbligatoria, e particolarmente quella ordinata dal giudice, non ha manifesti e significativi profili di violazione dell'articolo 24 della Costituzione o di altri parametri di rango costituzionale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n.5230 del 17.11.2015

Le spese di avvio che sono dovute per la mediazione sono legittime e devono essere sempre versate, anche se la mediazione si ferma al primo incontro. I percorsi di formazione gestiti per l'avvocatura dai relativi ordini professionali anche se prevedono una preparazione all'attività di mediazione, sono ontologicamente diversi, tenuto conto della formazione specifica che la normativa primaria richiede per i mediatori.

~ **Tribunale di Firenze – Sezione III civile:**
sentenza del 24.06.2015

Il termine di 15 giorni fissato dal giudice per l'attivazione della mediazione delegata, di cui all'articolo 5 comma 2 del Dlgs 28/2010, ha natura perentoria. Di conseguenza, la tardiva proposizione del procedimento comporta la improcedibilità della domanda, senza la possibilità di sanatoria. Questo è quanto affermato dal tribunale di Firenze in relazione a una controversia per inadempimento parziale di un contratto relativo alla realizzazione di alcuni manufatti. Il giudice aveva disposto la mediazione, ma nessuna delle parti aveva esperito il tentativo costringendo il magistrato a dichiarare l'improcedibilità. Per il tribunale, infatti, "apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 giorni, dall'altro,

abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine”.

~ **Consiglio di Stato– Sezione IV:**
ordinanza n. 1964 del 22.04.2015

Le spese di avvio del procedimento di mediazione sono legittime e devono essere sempre versate, anche quando la mediazione si arresta al primo incontro. Tali spese, pur se definite come “compenso”, non possono in alcun modo essere assimilate al compenso dell’organismo, ma rappresentano la determinazione forfetaria (in misura fissa e unitaria) delle spese dell’organismo per la gestione dell’avvio della procedura. Così il Consiglio di Stato accogliendo i ricorsi dei ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio che aveva ritenuto illegittimo il versamento di tali spese.

~ **TAR Lazio – Sezione I:**
sentenza n.1351 del 23.01.2015

La nuova mediazione delle liti civili e commerciali non è incostituzionale, ma alcune disposizioni del decreto interministeriale 180/2010 non sono conformi alle norme del D.lgs. 28/2010, come riformato dal D.l. 69/2013 (cosiddetto Decreto del fare). In particolare, sono da censurare le disposizioni sulle spese di avvio quando la mediazione è destinata ad arenarsi al primo incontro e la disposizione relativa alla formazione dei mediatori se riferita alla formazione degli avvocatimediatori. Questo è in breve quanto affermato dal Tar Lazio.

f: negoziazione

~ **Tribunale di Pordenone:**
Decreto del 17.03.2017

Nella procedura di negoziazione assistita finalizzata a formalizzare la separazione coniugale è possibile addivenire ad una cessione immobiliare in base agli artt. 5 e 6 del D.L. n. 132 del 2014. Se è vero che l'art. 5 del citato D.L. al terzo comma precisa che per potersi procedere alla trascrizione di un atto

soggetto a tale formalità occorre che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, è anche vero che l'intervento del pubblico ufficiale non è richiesto in un procedimento di negoziazione assistita in materia di famiglia, ex art. 6 del D.L. n. 132. Difatti l'accordo, va sottoposto al Procuratore della Repubblica per la concessione dell'autorizzazione o per il rilascio del nulla osta, quindi "produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono i provvedimenti di separazione giudiziale". I provvedimenti giudiziari non richiedono autenticazioni delle sottoscrizioni da parte di ulteriori pubblici ufficiali ai fini della trascrizione delle cessioni immobiliari in essi eventualmente contenute, ne consegue che nemmeno gli accordi di negoziazione devono essere soggetti a tale adempimento, altrimenti si verifica la suddetta equiparazione espressa ai provvedimenti giudiziari ed il conseguente contrasto con i principi costituzionali di coerenza e ragionevolezza.

~ **Consiglio di Stato – Sezione III**
sentenza n. 4478 del 26.10.2016

Si deve ritenere legittima la circolare 24 aprile 2015 n. 6 con la quale il Ministero dell'interno ha limitato il divieto di prevedere patti di trasferimento patrimoniale nell'accordo semplificato per la separazione o il divorzio di cui all'art. 12 comma 3°, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, all'assegno una tantum, mentre ha escluso tale divieto in caso di assegno mensile di mantenimento o divorzile.

~ **Tribunale di Verona:**
sentenza n. 6765 del 19.02.2016

Costituiscono elementi sufficientemente indicativi della sussistenza di un grave pregiudizio nel ritardo il mancato riscontro all'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita e il mancato pagamento della somma richiesta: questo consente al giudice di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. Ad affermarlo è il Tribunale di Verona che ha così risolto una questione interpretativa sorta in seguito alla introduzione della negoziazione assistita dagli avvocati

~ **Tribuna Torino– Sezione VII civile:**
sentenza del 15.01.2015

In caso di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, se il Pm sulla base di specifici motivi non dà l'autorizzazione all'accordo raggiunto dalla coppia per regolare le condizioni della separazione, è sempre possibile ripresentare un altro accordo con i quali i coniugi si adeguano alle indicazioni del magistrato. In questo caso tale nuovo accordo deve ritenersi autorizzabile. Questo è quanto emerge dal provvedimento del tribunale di Torino, in una delle prime interpretazioni sulla tematica. Nel caso di specie, l'accordo era stato ritenuto non autorizzabile perché nulla prevedeva in merito al mantenimento del figlio della coppia, maggiorenne ma non ancora autonomo sul piano economico.

g: cassazione

~ **Corte di Cassazione – S.U. civili
sentenza n. 18121 del 14.09.2016**

Il ricorso non è inammissibile se mancano nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini) una o più pagine, impedendo al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese.

~ **Corte di Cassazione – S.U. civili
sentenza n. 14916 del 20.07.2016**

Non esiste la notificazione del ricorso per cassazione in base al principio di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo a) in caso di totale mancanza materiale dell'atto; b) nell'unico caso di svolgimento di attività senza che vi siano gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; tutte le altre ipotesi in cui l'atto sia difforme dal modello legale

rientrano nella categoria della nullità. Tali elementi sono l'attività di trasmissione compiuta da un soggetto qualificato che abbia la possibilità giuridica di compiere detta attività in base alla legge, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; di consegna, consistente nel realizzarsi di uno degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, la stessa debba considerarsi ex lege eseguita), salvi i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta ovvero omessa. Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguito non riguarda gli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di tale luogo, anche se esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, costituiscono nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, sia essa eseguita spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile
sentenza n. 18121 del 19.07.2016**

La notificazione della sentenza munita della formula esecutiva alla parte presso il procuratore costituito, equivale alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli articoli 285 e 17 del Cpc. Ne consegue l'idoneità di tale notificazione a far decorrere il termine per il ricorso in cassazione ex art. 325c.p.c.

~ **Corte di cassazione-sezione VI civile:
ordinanza n. 12288 del 15.06.2016**

Per i giudici di legittimità «non soddisfa l'onere di autosufficienza ex articolo 366, comma primo n. 6) del Cpc il ricorso per cassazione che si limiti a riportare le somme di denaro pretese dal ricorrente a titolo risarcitorio in forza delle citate tabelle, senza fare specifica indicazione delle stesse tra i documenti posti a fondamento del ricorso». In materia di liquidazione del danno alla persona, non basta far generico riferimento alle tabelle milanesi se queste non sono depositate nel fascicolo e la

Corte non può fare ricorso al notorio o procedere alla loro ricerca su sua iniziativa.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 10942 del 26.05.2016

E' inidonea per la valida proposizione del ricorso, la procura rilasciata dal contro ricorrente in calco o a margine della copia notificata del ricorso e non invece in calce al controricorso medesimo, ed anche per la formulazione di memorie in quanto non comprova l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell'atto di resistenza, tuttavia è idonea unicamente ai fini della costituzione in giudizio del contro ricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, poiché per tali finalità non può configurarsi incertezza riguardo all'anteriorità del conferimento del mandato stesso.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I**
sentenza n. 10715 del 24.05.2016

Nel giudizio di cassazione, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma e abbia indicato l'indirizzo p.e.c. ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione perché l'indirizzo di posta elettronica è stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria quindi tale indicazione non è idonea a fare scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica – come nel caso dell'indicazione della Pec senza ulteriori specificazioni. Ciò ai sensi dell'art. 366 del Cpc, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 25 della legge n. 183 del 2011

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 10163 del 18.05.2016

Se il ricorso per cassazione lamenta il vizio della una falsa percezione della realtà, cioè in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato. Sostanzandosi in un errore meramente percettivo, che non involva l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro

oggettività, il motivo è inammissibile. Infatti si ha in tale ipotesi errore di fatto ex art. 395 c.p.c. che è motivo di revocazione. Nel caso in questione il ricorrente lamenta che il giudice di appello non si è accorto che davanti al giudice di I° lo stesso ricorrente aveva eccepito la prescrizione nella memoria di costituzione anche se poco ritualmente esposta, come tuziorismo difensivo).

~ **Corte di cassazione-sezione II civile:**
ordinanza n. 2855 del 12.02.2016

Il contenuto del ricorso per cassazione, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi intesa la sola lettura di esso, escluso l'esame di ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente far desumere una precisa cognizione della origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse. Ciò al fine di permettere al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronuncia. (La Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso che denunciava una erronea valutazione di atti aventi - a giudizio della parte ricorrente - efficacia interruttiva della prescrizione, senza riportarne il contenuto nel ricorso stesso né, indicare quando erano stati prodotti nel corso dei precedenti gradi di giudizio e in quale parte dei loro fascicoli fosse dato poterli rinvenire).

~ **Corte di cassazione-sezione VI civile:**
ordinanza n. 2584 del 09.02.2016

Il ricorso in Cassazione che sostiene tesi manifestamente prive di fondamento con colpa grave è sanzionato ex art. 96, comma 3°, del Cpc. La Cassazione supera il precedente orientamento contrario spiegando la necessità di tale cambiamento alla luce dei principi della ragionevole durata del processo e dell'abuso del processo e degli interventi del legislatore susseguitisi nel corso del tempo che hanno rafforzato il ruolo della stessa Corte di garante di un'interpretazione uniforme delle legge, che resterebbe «frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che meritino e rendano necessario il suo intervento». Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno applicato l'abrogato articolo 385 del Cpc - il cui contenuto è stato tradotto

nell'articolo 96, comma 3°, del Cpc - condannando la parte ricorrente a pagare la somma di 5 mila euro, perché con l'impugnazione contestava il verdetto di appello sostenendone l'erroneità per avere i giudici di merito privilegiato alcune prove piuttosto che altre, affermando che «qualsiasi professionista del diritto non poteva non avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso».

~ **Corte di cassazione-sezioni Unite civili:
ordinanza n. 25774 del 22.12.2015**

È immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza con cui il giudice d'appello, nelle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 del Cpc, riforma o annulla la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo. La Cassazione ha affermato che queste sono di sentenze di carattere definitivo, perché concludono il procedimento davanti al giudice di appello precludendo un ulteriore potere decisorio dello stesso giudice che le ha pronunciate. La liquidazione delle spese avviene in base alla soccombenza effettiva con riguardo all'unica questione che è ivi dibattuta e decisa. Aderendo così a un indirizzo fino a qui minoritario

~ **Corte di cassazione-sezione II:
sentenza n. 25033 del 11.12.2015**

Il ricorrente che denuncia in sede di legittimità la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo che i fatti da provare siano decisivi e delle prove stesse. Infatti per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere questo controllo solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto e non è consentito sopperire con indagini integrative alle lacune dello stesso.

~ **Corte di cassazione-sezione II:
sentenza n. 24754 del 04.12.2015**

Il giudice di merito ha un potere discrezionale di valutare la rilevanza in concreto delle prove dedotte dalle parti con riferimento alla loro idoneità dimostrativa, e alla loro non supefluità. Quindi il diniego di ammissione della prova relativamente a

tali profili non è censurabile in sede di legittimità ove il giudice di merito abbia motivato la sua decisione in modo esente da vizi logici e giuridici. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia pertanto se la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, di modo che la ratio decidendi si ritrovi senza fondamento.

~ **Corte di cassazione-sezione III:
sentenza n. 14767 del 30.16.2014**

Il termine di cui all'articolo 378 c.p.c. si compone di 5 giorni da intendersi come "non liberi". Infatti la sostituzione dell'originario disposto normativo di cui all'articolo 190 c.p.c. - che prevedeva, per la comunicazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini di dieci e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza di discussione - a seguito della modifica introdotta con la Legge n. 353 del 1990, articolo 24 (che non contiene più menzione alcuna di termini "liberi") ha determinato la cancellazione del fondamento normativo dell'orientamento secondo cui i cinque giorni previsti dall'articolo 378 c.p.c. per il deposito delle memorie in sede di giudizio di legittimità dovessero intendersi come "liberi", in armonia, appunto, con le abrogate disposizioni concernenti il deposito di memorie e comparse nel giudizio di merito), e cioè computantisi secondo il criterio generale posto all'articolo 155 c.p.c. senza calcolare il giorno iniziale e considerando viceversa quello finale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:
sentenza n. 22022 -del 28.10.2010**

Delle massime d'esperienza, il giudice è tenuto ad avvalersi, come regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove, che l'argomentazione di tipo presuntivo, (o nozioni di comune esperienza), da intendersi come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socioeconomici. Il mancato ricorso ad esse,

incidendo sulla valutazione del fatto, è suscettibile di essere apprezzato sotto il profilo del vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non di applicava la massima d'esperienza secondo cui il consumo di un prodotto farmaceutico tende, a parità di condizioni, a diminuire a fronte del suo aumento di prezzo, aveva rigettato il motivo d'appello con il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il CIPE chiedevano la riduzione del risarcimento liquidato in primo grado in favore di una casa farmaceutica per l'omessa pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'aumento del prezzo di un farmaco già commercializzato, non avendo il giudice del gravame neppure considerato che il creditore - onerato della relativa prova, giacché attinente alle conseguenze patrimoniali da lucro cessante - non aveva provato l'assenza sul mercato di farmaci di analoga efficacia terapeutica ovvero che il nuovo prezzo del farmaco in questione si allineava, comunque, a quelli medi di altri farmaci analoghi).